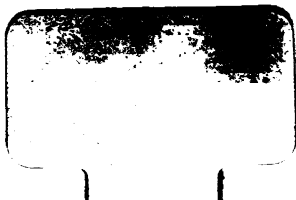
Landucci

I ndissolubilita del matrimonio confarreato

1896





INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO CONFARREATO

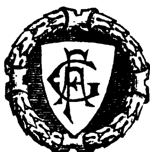
CONSIDERAZIONI STORICHE

DI

LANDO LANDUCCI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO ROMANO

NELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA



BOLOGNA
TIPOGRAFIA ALFONSO GARAGNANI E FIGLI
GIÀ FAVA E GARAGNANI
1896

(Estratto dall'*Archivio giuridico,* Vol. LVII, Fasc. 1-2)

A

PIETRO RASI

E ALLA SIGNORINA

GIUSEPPINA SACCARDO

NEL GIORNO DELLE LORO NOZZE

AUSPICATISSIME

Caro Pietro,

Mantengo una cara promessa, pregandoti di accettare, come segno di molto affetto e come modesto ma fervido augurio di felicità, questo mio scrittarello.

Presso l'egregia signorina, che oggi unisce le sue sorti alle tue, intercedi tu, affinchè mi scusi dell' ardire d' offrir cosa di sì scarso valore in una tanto solenne circostanza.

Io non potevo non partecipare in qualche modo ad una festa gentile, che doppiamente si riflette nella vita nostra universitaria, poichè tu sei ben degno allievo della patavina alma mater studiorum, *e la compagna che hai scelta alla vita è figlia d' un collega illustre, decoro della scienza e dell' università nostra.*

Ci conoscemmo sin da quando, son compiti diciassette anni, qui venni; sin da allora ammirai l' amore e l' attitudine tuoi a studi che posso dire comuni, e, più, mi sentii legato a te da simpatia sincera per l'animo buono e per il carattere aureo. In questo giorno, nel quale costituisci una nuova famiglia, che, come quelle d' onde tu e la sposa tua uscite, sarà modello d' ogni più dolce virtù ed asilo della sola vera felicitá agli uomini consentita, è caro al mio cuore rinnovarti i sensi della mia perenne amicizia, ed augurare a te e, con te, alla sposa tua, fati immutabilmente propizi.

Padova, 3 febbraio 1896.

LANDO LANDUCCI

h.mo dott.
Rasi, prof. di
ra latina nella
rsità di Pavia.

INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO CONFARREATO

Sommario.

I. Canoni per lo studio della storia del matrimonio presso i romani — II. Le fonti sul quesito della indissolubilità del matrimonio confarreato — III. Il matrimonio dei *flamines maiores* e del *rex sacrorum* — IV. La *diffarreatio* — V. Opinioni principali degli storici — VI. Vicende delle quattro forme del matrimonio romano — VII. Storia arcaica comparata dell'istituto. Conclusione.

I.

Una esposizione storica dell' istituto del matrimonio presso i romani non può esser fatta con probabilità di riuscita senza avere esaminati in precedenza alcuni punti speciali più ardui, i quali in primo luogo per la loro difficoltà hanno bisogno di discussione minuta, in secondo luogo costituirebbero in un lavoro generale digressioni troppo estese, ed in ultimo rischierebbero o di gettare nell' ombra le linee di maggior momento della narrazione o, per mantenere le proporzioni debite, di allargare questa a troppo ampi confini, con scapito della sua efficacia sintetica.

Uno di tali punti è, secondo me, la indissolubilità del matrimonio confarreato, di alta importanza, sia considerato a sè, sia perchè collegato con altre ricerche di fondamentale interesse, quali se fossero contemporanee o successive le quattro forme del matrimonio romano [vale a dire, oltre il matrimonio confarreato, quello concluso per mezzo della *coemptio*, quello sorto per effetto dell'*usus*

e quello libero o spoglio d'ogni solennità sacrale o quiritaria (1)], ed in quale ordine storico si succedettero, se la indissolubilità in origine si verificasse anche rispetto alla *coemptio* e all'*usus*, se infine il divorzio fosse un istituto sorto ad un tempo col matrimonio nella civiltà italica, o non fosse piuttosto una fatale conseguenza dello svolgimento storico dell'istituto ed un effetto della continua decadenza della fede religiosa, del rigoroso formalismo e dell'indebolimento lento ed incessante dei severi prischi costumi romani.

Comincio in questa breve ricerca ad intrattenermi della indissolubilità del matrimonio confarreato, sia perchè mi sembra, esaminando le fonti a dovere e senza preconcetti, l'argomento più semplice fra quelli ai quali è intimamente collegato, sia perchè il concetto, che se ne abbia, esercita sulla soluzione degli altri problemi una influenza senza dubbio molto maggiore di quella che alla sua volta non subisca dalla opinione che si abbia intorno ad essi (2).

Anche sul quesito, di cui mi occupo, resta a tutt'oggi opera fondamentale quella del Rossbach (3), fondamentale tanto, che gli

(1) Il matrimonio libero fu certo *iuris gentium*, come i matrimoni con la *confarreatio*, con la *coemptio* e con l'*usus* furono *iuris civilis*. L'antichità del primo, che era già bene sviluppato al tempo delle XII tavole, e l'esistenza degli altri, sovrattutto delle forme della *confarreatio* e della *coemptio*, presso altri popoli, contemporanei o più antichi dei romani, non sono argomenti contrari alla mia affermazione. Non è vero nè che gli istituti quiritari fossero tutti estranei agli altri popoli, nè che quelli di diritto delle genti penetrassero in Roma solamente tardi, per esempio dal V secolo in poi o dalla creazione del pretore peregrino o da qualsivoglia altro momento. Istituti appartenenti all'*ius Quiritium* per i romani erano quelli, che o risalivano all'antica cittadinanza patrizia o erano basati sulle fonti legislative in senso stretto, vale a dire inveterate consuetudini, leggi e senatoconsulti; spettavano invece all'*ius gentium* tutti gli istituti, che, comuni agli altri popoli, senza riguardo ad alcuna determinata antichità, erano stati accolti quasi in modo inavvertito dalla città ed erano grado a grado inconsciamente da fatti divenuti diritti. Gli eventi storici, che si considerano come causa del diffondersi in Roma dell'*ius gentium* non fecero che estenderne i confini, ma non vi fu probabilmente giammai dalla fondazione della città in poi un momento, in cui ne mancasse ogni traccia.

(2) Mi propongo, se il tempo non mi farà difetto, di esaminare in seguito altri quesiti relativi alla famiglia romana arcaica, vale a dire sino alle XII tavole, in ulteriori monografie,

(3) **Rossbach,** *Untersuchungen über die römische Ehe*, Stuttgart, Mäckens. 1853: ne è un complemento l'altra più breve: *Römische Hochzeit und Ehedenkmäler*, Lipsia, 1871.

studi e le ricerche sul matrimonio romano potrebbero, per il mio modo di vedere, dividersi in due periodi, uno fino a lui, l'altro da lui ai dì nostri, vale a dire l'uno sino alla prima metà del secolo nostro, l'altro dal cominciare della seconda fino a noi (4). Il Rossbach tuttavia, se non erro, con le sue preziose ricerche ha esercitato una influenza esagerata sugli scrittori numerosi (5) che, dopo di lui, si sono occupati di questo tema; certamente la deferenza loro per l'acuto scrittore, massime trattandosi di scienziati di valore indiscutibile, è titolo d'onore, nè io vorrei per nulla al mondo venirle meno, ma, d'altra parte, nella scienza la ricerca del vero, qualunque ed in contrasto di chiunque essa sia, deve essere, con doverosa modestia, ma senza esagerato ossequio, unico faro e solo scopo dello studioso.

(4) Con ciò non voglio toglier pregio agli altri molteplici scritti su questo istituto; è soltanto un giudizio relativo, il quale non toglie che altri abbiano merito singolare; anzi, per limitarmi all' Italia, pur tacendo qui dei libri d'indole troppo generale o delle ricerche troppo speciali, ricordo subito, come degnissimi, la minuta e dotta opera del **Brini,** *Matrimonio e divorzio nel diritto romano*, 3 vol., Bologna, Zanichelli, 1886-1889, e l'ottimo trattato disgraziatamente non condotto a termine, dello **Schupfer,** *La famiglia secondo il diritto romano*, Padova, Sacchetto, 1876, vol. I.

(5) Fra questi, senza enumerare qui gli scritti d'indole più speciale, che meglio converrà citare più oltre, meritano d'esser consultati, oltre i due ricordati nella nota precedente, in rapporto a quanto mi propongo di dire sovrattutto i seguenti: **Marquardt,** *Das Privatleben der Römer*, 2 vol., Lipsia, Hirzel, 1879 (costituisce il vol. VII del *Handbuch der römischen Alterthümer* del **Marquardt** e del **Mommsen**); **Eggers,** *Über das Wesen und die Eigenthümlichkeit der altrömischen Ehe mit manus*, Altona, 1833; **Padelletti-Cogliolo,** *Storia del diritto romano*, 2.ª ediz., Firenze, Cammelli, 1886, pag. 159-172, 481-490; **Karlowa,** *Römische Rechtsgeschichte*, 2 vol. (il secondo non ancora completo), Lipsia, Veit, 1885-1893, II p. 151 sgg. e *Die Formen der römischen Ehe und Manus*, Bonn, 1878; **Hölder,** *Die römische Ehe*, Zurigo, 1874; **Becker,** *Gallus oder römische Scenen*, 3.ª ed., curata dal **Rein,** Lipsia, Veit, 1863; **Voigt,** *Über die leges regiae*, Lipsia, Hirzel, 1876 (estratto dalle *Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* VII p. 555 sgg.), e *Das Civil-und Criminalrecht der XII Tafeln*, Lipsia, Liebeskind, 1883, II, p. 679 sgg.; **Lange,** *Römische Alterthümer*, Berlino, Weidmann, 1876, 3.ª ed., 3 vol., I p. 112 sgg.; **Laboulaye,** *Recherches sur la condition des femmes chez les peuples de l'antiquité*, Parigi, 1869; **Gabba,** *Della condizione giuridica della donna*, Torino, 1880; **Gide,** *Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne*, Parigi, 1867.

Inoltre in questo, come in molti altri argomenti anche oggi di pratico interesse, a causa della vita dell' umanità eternamente varia ed eternamente eguale, certi preconcetti mi sembra che esercitino un' influenza che è necessario distruggere. Così tanto la convinzione comune, che sia quasi assurdo imaginare la mancanza (6) del divorzio, sia pure in casi relativamente limitati, perchè esso fu connaturato all'antichità classica, quanto l'opinione teorica, relativa all'odierna civiltà, che i singoli scrittori hanno sul divorzio, mi pare, sia pure inavvertitamente, che influiscano sulle idee di alcuni, fors'anche dei più fra i molti che se ne sono occupati, cosa dannosa quant' altra mai e che si deve evitare a qualunque costo; lo storico si deve limitare alla pura esegesi delle fonti relative al suo tema ed alla ricostruzione del pensiero proprio dei tempi ai quali quel tema e quelle fonti si riferiscono. Sovrattutto è necessario ricostruire il mondo morale, quale era nei tempi di cui lo storico si occupa, poichè non di rado le fonti, che abbiamo, si debbono interpretare più secondo esso che secondo le loro parole o, per dir meglio, più secondo il loro senso storico, che secondo quello letterale, per quanto chiaro possa sembrare.

Infine è giunta l' ora di riprendere in esame diretto tutte le fonti note e di rileggere e meditare tutti gli scrittori ed i monumenti della classica antichità. Fu merito insigne della scuola storica averlo fatto nella prima metà del secolo nostro; ma da allora in poi, salvo eccezioni, si è più che altro citato di seconda mano il materiale raccolto e si sono vagliate piuttosto le opinioni moderne che quelle testuali degli antichi. È utile quindi tanto rimettere sotto gli occhi degli studiosi, come faccio nel caso presente, i genuini passi dalle fonti, quanto ricercare con nuovo esame diretto se altri non avvertiti se ne ritrovano, compito questo cui non bastano certo le

(6) Anche la letteratura speciale sul divorzio si occupa tutta più o meno del mio argomento, ma per lo più, senza gettarvi nuova luce. Di essa mi limito a ricordare i seguenti scritti: **Berner,** *De divortiis apud romanos*, Berlino, 1847; **Klenze,** *Die Freiheit der Ehescheidung nach älteren römischen Rechte* nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, VII p. 23, sgg.; **Wächter,** *Über Ehescheidungen bei den Römern*, Stuttgart, 1822; **Mahlmann,** *De matrimonii veterum Romanorun ineundi et maxime dissolvendi causis et solemnibus*, Hal., 1845; **Strippelmann,** *Das Ehescheidungsrecht,* Cassel, 1854; **Baudry,** nel *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* del **Daremberg** e del **Saglio,** II, 1 p. 319 sgg.; **Fulci,** *Il divorzio nella prima epoca del diritto romano* (*Arch. giur.* LIII, p. 229 sgg.).

forze d'uno e nemmeno di pochi studiosi, ma che ha bisogno di quelle riunite d'intiere generazioni e che auguro, come non ne mancano ben promettenti esempi, proseguito con zelo e con cultura non impari all'impresa dagli studiosi che entrano ora o sono entrati negli ultimi tempi nel nobile arringo.

II.

I passi che si occupano della ammissibilità o della inammissibilità del divorzio nel matrimonio confarreato (7), si suole affermare che sono due, de' quali il fondamentale è il seguente:

Dionis., *Antiq. roman.* II, 25 (8):

. . . . . ἦν δὲ τοιόςδε ὁ νόμος, « γυναῖκα γαμετὴν κατὰ νόμους » ἱεροὺς συνελθοῦσαν ἀνδρὶ, κοινωνὸν ἁπάντων εἶναι χρημάτων τε » καὶ ἱερῶν . » ἐκάλουν δὲ τοὺς ἱεροὺς οἱ παλαιοὶ γάμους, Ῥωμαϊκῇ προσηγορίᾳ περιλαμβάνοντες, Φαῤῥάκια, ἐπὶ τῆς κοινωνίας τοῦ φαῤῥὸς, ὃ καλοῦμεν ἡμεῖς ζέαν . καὶ ὥσπερ Ἕλληνες, τὸν κρίθινον καρπὸν ἀρχαιότατον ὑπολαμβάνοντες, ἐπὶ τῶν θυσιῶν κριθαῖς καταρχόμεθα, οὐλὰς αὐτὰς καλοῦντες · οὕτω Ῥωμαῖοι τιμιώτατόν τε καρπὸν καὶ ἀρχαιότατον εἶναι νομίζοντες τὰς ζέας, διὰ τούτων ἁπάσης ἐμπύρου θυσίας κατάρχονται. μένει γὰρ ἔτι καὶ οὐ μεταπέπτωκεν εἰς πολυτελεστέρας ἀπαρχὰς τὸ ἔθος . τὸ δὴ κοινωνοὺς τῆς ἱερωτάτης τε καὶ πρώτης τροφῆς γενέσθαι γυναῖκας ἀνδράσι, καὶ ἐπὶ πολλῇ συνελθεῖν τύχῃ, τὴν μὲν ἐπίκλησιν τῆς κοινωνίας τοῦ φαῤῥὸς εἶχεν, εἰς σύνδεσμον δ' ἀναγκαῖον οἰκειότητος ἔφερεν αδιαλύτου, καὶ τὸ διαιρῆσον τοὺς γάμους τούτους οὐδὲν ἦν . οὗτος ὁ νόμος τάς τε γυναῖκας ἠνάγκασε τὰς γαμετὰς, οἷα μηδεμίαν ἐχούσας ἑτέραν ἀποστροφὴν, πρὸς ἕνα τὸν τοῦ γεγαμηκότος ζῆν τρόπον ·

(7) Sono state scritte molte monografie speciali anche sulla *confarreatio*; quantunque anch'esse ripetano per lo più soltanto ciò che si impara nelle opere generali ricordate, non sarà superfluo citarne sin d'ora alcune: **Münter,** *De matrimonio romano, in specie de confarreato,* Gottinga, 1786; **Pagenstecher,** *De confarreatione*, Bonn, 1848; **Rein** nella *Real-Encyclopädie* del **Pauly,** II, p. 1021 sgg.; **Simian,** *Des cérémonies du mariage des patriciens et de la confarréation à Rome*, Roanne, 1683; **Brugi** nel *Digesto italiano,* VIII p. 684 sgg.

(8) *Dionysii Halicarnassensis opera omnia quibus etiam accedunt fragmenta ab Angelo Maio nuper reperta*, Lipsia, Tauchnitz, vol. IV, 1829-1871, I p. 169-170.

καὶ τοὺς ἄνδρας, ὡς ἀναγκαίου τε καὶ ἀναφαιρέτου χρήματος. τῆς γυναικὸς κρατεῖν (9).

Chi spassionatamente legge queste parole non può, mi pare, nemmeno mettere in dubbio che il matrimonio confarreato fosse indissolubile (10). Tuttavia ad esse sono state fatte due obiezioni, allo scopo di toglier loro il significato certissimo che hanno.

La prima si è che Dionigi non parli dal punto di vista del diritto, ma da quello dei costumi, i quali erano così forti e così bene avvalorati dalle leggi romane, che non soltanto divorzi non avvenivano mai, ma non sarebbero potuti avvenire che per due cause, vale a dire per adulterio e per ubriachezza, essendo in quegli antichi tempi considerata anche questa una gravissima mancanza alla verecondia coniugale. Ne sarebbe riprova il seguito

(9) Le versioni, che ho potuto consultare , di questo e degli altri passi greci, mi pare, sebbene alcune pregevolissime, che pecchino tutte più o meno dal punto di vista giuridico, essendo i loro autori valorosi letterati, ma non cultori degli studi giuridici. Mi si consenta quindi di tentarne io l'interpretazione: «... Ecco » dunque qual fu la legge: *La donna, che si unisca in matrimonio secondo le » sacre leggi, sia partecipe di tutti i beni e di tutti i sacra del marito.* Gli antichi » chiamavano con frase romana le nozze sacre *confarreatio*, per la comunanza » del farro, il quale noi chiamiamo ζέα. E come noi Greci, considerando l'orzo, » che chiamiamo οὐλά, antichissimo, incominciamo con esso i sacrifizi, così i » romani, considerando cibo arcaico e pregevolissimo il farro, ogni volta che » abbruciano una vittima incominciano col farro. E tal costume si conserva ancora, nè gli fu sostituito altra cosa più prelibata. La comunanza di un cibo il » più sacro ed antico delle donne con gli uomini e della loro eventuale sorte, qualunque si fosse, aveva la sua denominazione dalla comunanza del farro, e traeva » seco una *indissolubile* società di vita domestica, *nè v' era alcun mezzo*, *che » potesse sciogliere queste nozze.* Questa legge rendeva necessario alle donne » maritate, che non avevano alcun altro rifugio, di adattarsi alla vita dei loro » mariti, e faceva che i mariti considerassero le mogli come cose loro inevitabili e *inseparabili* ».

(10) Mi parrebbe far torto al lettore se spendessi anche poche parole per dimostrare che Dionigi parla del matrimonio confarreato e che asserisce la sua assoluta indissolubilità. Non è mancato chi abbia messa in dubbio l'una cosa e l'altra, ma il preconcetto o almeno lo sforzo, eccedente i confini permessi alla critica, sono così palesi, che basta una semplice lettura del testo per avvertirli e per respingerli. Mi limito quindi alle obiezioni, che hanno un fondamento di verità, almeno in apparenza, non lieve.

del passo riferito (11), nel quale sarebbero ricordati que' due soli

(11) Quantunque per la mia dimostrazione abbia minore importanza, non sarà superfluo il riferire anch' esso: .... σωφρονοῦσα μὲν γάρ καὶ πάντα τῷ γεγαμηκότι πειθομένη γυνή, κυρία τοῦ οἴκου τὸν αὐτὸν τρόπον ἦν, ὅνπερ καὶ ὁ ἀνήρ· καὶ τελευτήσαντος τοῦ ἀνδρὸς, κληρονόμος ἐγίνετο τῶν χρημάτων, ὡς θυγάτηρ πατρός· εἰ μὲν ἄπαις τε καὶ περὶ μηδενὸς διαθέμενος ἀποθάνοι, πάντων οὖσα κυρία τῶν ἀπολειφθέντων εἰ δὲ γενεὰν ἔχοι, τοῖς παισὶν ἰσόμοιρος γινομένη. ἁμαρτάνουσα δέ τι, δικαστὴν τὸν ἀδικούμενον ἐλάμβανε, καὶ τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας κύριον. ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος, καὶ ὃ πάντων ἐλάχιστον ἁμαρτημάτων Ἕλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὑρεθείη πιοῦσα γυνή. ἀμφότερα γαρ ταῦτα ζημιοῦν ἐκέλευσεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἁμαρτημάτων γυναικείων ἔσχατα· φθορὰν μὲν, ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας· μέθην δὲ, φθορᾶς, καὶ μέχρι πολλοῦ διέμεινε χρόνου ταῦτ' αμφότερα παρὰ Ῥωμαίοις, ἀπαραιτήτου τυγχάνοντα ὀργῆς. μάρτυς δὲ τοῦ καλῶς ἔχειν τὸν περὶ τῶν γυναικῶν νόμον ὁ πολὺς χρόνος. ὁμολογεῖται γὰρ ἐντὸς ἐτῶν εἴκοσι καὶ πεντακοσίων μηδεὶς ἐν Ῥώμῃ διαλυθῆναι γάμος. κατὰ δὲ τὴν ἑβδόμην ἐπὶ ταῖς τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν, ὑπατευόντων Μάρκου Πομπωνίου, καὶ Γαΐου Παπιρίου, πρῶτος ἀπολῦσαι λέγεται τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Σπούριος Καρουΐλλιος ἀνὴρ οὐκ ἀφανὴς, ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν τιμητῶν ὀμόσαι τέκνων ἕνεκα γυναικὶ μὴ συνοικεῖν· ἦν δ' αὐτῷ στεῖρα ἡ γυνή· ὃς ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ, καίτοι δέ ἀνάγκην γινομένῳ, μισούμενος ὑπὸ τοῦ δήμου διετέλεσεν. Eccone la versione: « Quindi la moglie era pudica e docile in tutto al marito e, al pari di lui, era » padrona della casa. Se il marito moriva, era erede de' beni suoi come la fi» glia del padre; se moriva senza figli e intestato, le apparteneva ogni cosa » lasciata da lui, mentre se aveva figli era erede con essi in parti eguali. Se » commetteva qualche reato, lo aveva giudice ed arbitro dell' entità della pena; » soltanto insieme al marito la giudicavano anche i parenti, se aveva commesso » adulterio o se era stata sorpresa a ber vino, mancanza per il parere dei » Greci senza dubbio la più lieve fra tutte. Romolo volle punite ambedue queste » colpe come le più gravi fra quelle delle donne, poichè considerava l' adulterio » qual principio di pazzia, l' ubriachezza avviamento all' adulterio. E per lungo » tempo queste due colpe furono avversate con odio implacabile presso i ro» mani. La sua lunga durata é testimone della bontà di questa legge intorno » alle donne. È comprovato che per circa cinquecentoventi anni non si sciolse » in Roma alcun matrimonio. Si narra invero, che per la prima volta, essendo » consoli Marco Pomponio e Caio Papirio, nella cento trentasettesima olimpiade, » Spurio Carvilio, uomo non ignoto, si divorziasse dalla moglie, costretto però » a giurare dinanzi ai censori che la donna sua non coabitava con lui per aver » figli; ed invero era sterile; ma egli per questo fatto, quantunque spintovi » dalla necessità, fu odiato dal popolo ».

motivi legali di divorzio nel matrimonio confarreato e sarebbe attestato, che per cinquecentoventi anni non si sciolse nessun matrimonio, poichè il primo divorzio di cui si aveva memoria, era avvenuto essendo consoli Marco Pomponio e C. Papirio per opera di Spurio Carvilio Ruga, costretto tuttavia a giurare che lo faceva per la sterilità della moglie e disapprovato dal popolo che non glielo perdonò mai ed ebbe odio perpetuo contro di lui (12).

Queste ragioni mi sembrano deboli tutte e, son per dire, fantastiche. Dionigi parla in modo esplicito della legislazione ai tempi di Romolo e la mette continuamente a raffronto con i co-

(12) Su questo celebre divorzio basti ricordare la monografia del **Savigny**, *Über die erste Ehescheidung in Rom* (nelle *Abhand.* dell'Accademia di Berlino 1814-1815 p. 61-66, nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* V, p. 269-279, e nei *Vermischte Schriften*, I p. 81 sgg.) e tutto il vol. II (pag. 1-278) della citata opera del **Brini.** Per il mio tema non ha importanza la disputa, non ancora composta, se il divorzio di Spurio Carvilio fu in realtà il primo. Certo i romani unanimi lo credettero e anche in tempi non molto lontani a quello in cui sarebbe avvenuto, poichè per una fonte, quale è la tradizione, un secolo non è molto, e poco più d'un secolo dopo visse Servio Sulpicio Rufo, il celebre giurista, contemporaneo di Cicerone, da cui **Aulo Gellio** (*Noctes Atticae* IV, 3 e XVII 21, 4) ne trasse la notizia; con sicurezza pari a quella di **Gellio** e di **Dionigi** lo afferma **Plutarco** in tre luoghi (*Par. fra Teseo e Romolo* VI, *Par. fra Licurgo e Numa* III e *Quaest. Rom.* XIV ove si riferisce agli storici antichi); del pari **Valerio Massimo** (*Fact. et dict. mem* II, 1, 4) ed i suoi epitomatori **Giulio Paride** e **Gennaro Nepoziano;** infine **Tertulliano** accenna in due punti alla medesima vetusta opinione (*Apol. adv. gen.* VI e *De monog.* IX). I soli quattro esempi che si potrebbero e si usa citare per ismentire cotesta narrazione sono quello di Lucio Annio, quello di Gaio Sulpicio Gallo, quello di Q. Antistio e quello di Publio Sempronio Sofo, ricordati tutti da Valerio Massimo (II, 9 §. 2; VI, 3 §. 10-11 e II 1, §. 4), e due di essi, gli ultimi, anche da Plutarco in uno de' passi poc'anzi citati. Appunto perchè li ricordano gli stessi due scrittori che più d'ogni altro insistono sulla precedenza di quello di Carvilio si resta molto perplessi; tolto quello di Lucio Annio, si può dimostrare che gli altri sono posteriori e quell'unico, posto anche che sia del 447 di Roma (307 av. Cr.) si presterebbe a molte speciali osservazioni per le particolarità del caso suo. Ma per me importa concludere che per la tradizione romana il divorzio di Spurio Carvilio Ruga fu il primo, che gli altri quattro, dato pure che lo precedessero, lo precedettero di poco, che infine nessuno di essi si riferiva a matrimoni confarreati, ma a matrimoni liberi o, se *cum manu,* civili e non sacrali, sorti cioè con la *coemptio* o per *usus*; le quali affermazioni, sufficienti, ripeto, per la mia tesi, si possono considerare non contraddette da alcuno.

stumi, che, in molta parte, dice esserne stata conseguenza. Inoltre adoprando la parola ἀδιάλυτος lo storico ha scelto un vocabolo di tecnica significazione legale, cui non è lecito sfuggire ad alcun interprete. La chiusa del paragrafo ha il solo senso che l'esempio delle nozze confarreate era stato così efficace ed aveva riprodotto così bene l'austerità de' costumi, che fino a Spurio Carvilio Ruga niun divorzio era avvenuto neppure nei matrimoni contratti con altre forme (13).

Si noti sovrattutto che Dionigi non attribuisce l'indissolubilità del matrimonio confarreato alle leggi romane o al suo intrinseco carattere di comunanza completa della vita, ma al suo carattere sacrale, al cibo sacro e primitivo, alla comunanza del farro, son

(13) **Dionigi** non dice, nè avrebbe potuto mai dire, che Romolo creasse ne'suoi elementi essenziali il matrimonio confarreato, ma soltanto che regolò i rapporti civili de' coniugi, o meglio che ne riprodusse le regole ed i rapporti, quali erano nel diritto sacro, per aggiunger loro la sanzione del legislatore civile; prescindendo del tutto dalla famosa controversia sulle leggi regie, vale a dire se in realtà esistettero o se non sono che tradizioni le quali attribuivano ai re, legislatori quasi leggendari del popolo, gli istituti primitivi, certo è che, pure ammettendone la realtà storica, furono semplici riproduzioni dei costumi. Del pari quando **Dionigi** osserva che la lunga durata della legge ne mostra la bontà non vuol dire che essa si applicasse a tutti i matrimoni, nè che i divorzi successivi si riferiscano alla confarreazione; vuol affermare soltanto che quella legge corrispondeva a meraviglia ai costumi e che non soltanto molti le si sottoponevano compiendo la sacrale cerimonia della confarreazione, ma che anche nelle altre forme di matrimonio se ne imitava l'indissolubilità, vale a dire il cardine fondamentale. Ciò è tanto vero che il divorzio celebre di Spurio Carvilio Ruga scioglieva un matrimonio libero; è insostenibile che fosse *cum manu*, e, tanto più, niuno, per quanto so, ha mai nemmen proposto che fosse confarreato. In complesso il ragionamento di **Dionigi** in quel famoso capo della sua Archeologia si può riassumere e parafrasare così: Romolo lo preferì alle altre forme e dette l'impronta di eminentemente quiritario al matrimonio confarreato, come quello che aveva una base sacrale, era indissolubile e stabiliva la più completa fusione della vita morale dei coniugi; i costumi erano così puri e cotale ordinamento corrispondeva loro con tanta perfezione, che rimase a lungo in vigore non soltanto in sè, ma anche nei matrimoni, conclusi con altra forma persino, in quelli liberi, i quali per cinque secoli furono essi pure, nonostante le mancanza d'ogni obbligo legale, indissolubili di fatto.

per dire all' aver votata, dedicata, offerta agli dei la famiglia che ne sarebbe sorta (14).

(14) La *confarreatio* aveva un carattere tutto religioso e simbolico, parlava a quelle antiche, forti ed ingenue fantasie un severo linguaggio, che le rozze menti non avrebbero altrimenti pututo comprendere. Le nostre fonti non sono ricche, per cui controversie secondarie, forse insolubili, non si possono evitare, ma permettono nelle sue linee generali di ricostruirne il solenne rito. La fidanzata, al sorger del giorno, con l' anello ferreo (e d'oro in tempi più recenti), nel quarto dito della mano sinistra datole dal fidanzato come pegno delle future nozze, bruciava, dedicandole agli Dei tutelari della sua casa, le vesti che aveva portato da fanciulla, quasi offrisse loro in olocausto la vita sua e la sua verginità, e indossava la *tunica recta*, fermata alla vita da una cinta (*cingulum*) di lana, legata con un fermaglio (*nodus herculeus*), destinato a scongiurare la *fascinatio*, o, come oggi diremmo, la iettatura, coperta il capo dell'ampio velo rosso [*nuptiale* (da *nubere*) *flammeum*], con i capelli raccolti in sei trecce fermate fra loro con una spilla di ferro (*hasta coelibaris*) e cinta la fronte con una corona di fiori colti da lei. Presenti lo sposo e quanto maggior numero di parenti e di *gentiles* era possibile radunare, si consultavano gli Dei; doveva essere scelto un giorno propizio, vale a dire nè il maggio, nè la prima metà di giugno, nè i *dies parentales*, nè i tre giorni in cui l' Erebo è aperto, nè i *dies religiosi*, nè le calende, nè le none, nè gli idi, non doveva mai tuonare durante il dì della cerimonia e con apposita osservazione d'auspici gli Dei dovevano mostrarsi favorevoli. Dopo ciò la *pronuba* conduceva la sposa vicino allo sposo e ne congiungeva le destre; infine dinanzi all'ara domestica si immolava un animale agli Dei, o una maiala o una vacca o una pecora. Dopo queste formalità iniziali susseguiva la cerimonia essenziale nel tempio di Giove Capitolino; là convenivano tutti, e nella pompa delle loro vesti, accompagnati da dieci testimoni, il flamine Diale ed il pontefice massimo presiedevano al rito. Il pontefice invocava (*indigitabat*) con debite preghiere gli Dei; ciò fatto il flamine gettava nell'altare, sacrificio incruento, un pane di farro (*panis farreus*) dedicato a Giove, che, in cotesta occasione, prendeva il nome di Farreo, e simboleggiava la dedica a lui di tutta l' esistenza degli sposi e della loro famiglia. Dopo ciò i fidanzati si domandavano con parole prestabilite e solenni se volevano divenire a vicenda *paterfamilias* e *materfamilias* e si rispondevano in modo affermativo; infine il fidanzato domandava alla fidanzata qual nome omai aveva ed essa dichiarava d'assumere il nome ed il prenome suoi: *quando tu Gaius et ego Gaia.* Così concluso irrevocabilmente il matrimonio si compieva un nuovo sacrificio di ringraziamento agli Dei ed un ultimo atto rituale che simboleggiava l' inizio della vita comune; il flamine immolava una pecora, d'onde veniva tratta la pelle, che si poneva sopra due sedie unite, in cui gli sposi si assidevano; il pontefice, invo-

Anche la legge attribuita a Numa dallo stesso Dionigi, per ui il padre se avesse permesso al figlio di contrarre un matrinonio confarreato perdeva il diritto di venderlo è una conseguenza d una conferma della sua indissolubilità: « Εὰν πατὴρ, essa diceva, ιῷσυγχωρήση γυναῖκα ἀγαγέσθαι, κοινωνὸν ἐσομένην ἱερῶν τε καὶ ρημάτων κατὰ τοὺς νόμους, μηκέτι τὴν ἐξουσίαν εἶναι τῷ πατρὶ ωλεῖν τὸν υἱόν »(15). Io credo che, a differenza di ciò che avveiva nei matrimoni sorti con la *coemptio* o con *l'usus*, il *pateramilias* da cui dipendeva il marito non avesse il diritto di scio;liere le nozze confarreate del figlio suo; ma si sarebbe potuto sotenere che avesse quello di venderlo, poichè questo discendeva lalla *patria potestas*, rapporto indipendente da quello matrimoiale. La comunanza della vita sarebbe venuta meno, per la separazione che avrebbe dovuto conseguire alla condizione di mancinio in cui il figlio sarebbe caduto. Fu quindi deciso da Numa, almeno ammesso da antichissimi tempi e attribuito a Numa, che a *confarreatio*, cui il *pater familias* doveva senza dubbio conentire, gli togliesse anche la facoltà della vendita.

La seconda e, senza dubbio, la più grave obiezione che si suol are al racconto di Dionigi è un passo di Plutarco, l'altro cui lludevo sul principio del paragrafo, che gli si afferma contrario. È necessario riferire anche esso per poterne fare un esame conveniente:

ati di nuovo gli Dei offriva agli sposi delle frutta e della farina cotta nell'acqua, d essi la gustavano, quasi il nume partecipasse al loro primo pasto comune. Jsciva la comitiva dal tempio e faceva ritorno alla casa della sposa, ove, dopo he tutti a lei ed al marito avevano presentate le loro felicitazioni, aveva luogo l pranzo (*cena*). Sul cader della notte la sposa veniva rapita dalle braccia della nadre, atto che era simbolo d'antica reale violenza, e accompagnata da parenti ed spiti, preceduta da un giovanetto che recava una fiaccola e che era tenuto dall'un ato e dall'altro da due altri giovanetti come lui nati da nozze confarreate *pueri matrimi e patrimi*), con lieti canti e col grido nuziale *talasse*, lanciando oci ai ragazzi, sia per buon auspicio, sia per indicare l'abbandono degli infanili sollazzi, giungeva alla porta della casa maritale, ne ungeva gli stipiti con rasso o olio, e li cingeva con bende di lana; ivi veniva sollevata e portata al i là della soglia, ove l'attendeva il marito nell'*atrium* (*domum deductio*); le resentava acqua e fuoco quasi ad indicare l'ingresso suo nella comunanza della ita, nella unità del focolare domestico. Infine la *pronuba* rivolgeva fervide prehiere di felicità del nuovo matrimonio agli Dei dinanzi al *lectus genialis* posto al contrario lato dell'atrio.

(15) II, 27, ed. cit., I p. 174.

Plut., Rom. XXII (16).

Ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μέν ἐστιν ὁ γυναι μὴ διδοὺς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοὺς ἐκβαλεῖν ἐπὶ φαρ μακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν · εἰ δ' ἄλλω τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων · τὸν δ' ἀποδόμενον γυναῖκα θύεσθ χθονίοις θεοῖς (17).

Il divorzio è senza dubbio ammesso in questo passo, anzi sua intonazione autorizza a sostenere che, secondo lo storico Cheronea, Romolo piuttosto ne limitò che non ne allargasse facoltà. È indubitabile che anche qui si adoprano parole tecnich tali sono i verbi ἀποπέμπω per il divorzio del marito, ἀπολείπ per il divorzio della moglie; insomma non v'è da esitare; vi parla di divorzio, vietato alla moglie da una legge di Romolo, pe messo invece al marito (18), ma, senza incorrere in una pena, so tanto per tre estremi casi, l'adulterio, il veneficio dei figli, la pe dita o lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi (19).

(16) **Plutarchi,** *Vitae parallelae*, ed. Sintenis, Lipsia, Teubner, 188i, p. 62.

(17) Ecco come mi sembra che debba tradursi: « Emanò pure (Romo
» alcune leggi, fra le quali è molto dura quella, che vieta alla moglie di d
» vorziare dal marito, mentre permette al marito di ripudiare la moglie, se
» velenò i figli o trafugò le chiavi o commise adulterio; ma se alcuno av
» ripudiata la moglie per altra causa, ordinò che parte del suo patrimonio
» venisse della moglie, parte fosse consacrato a Cerere; chi poi avesse pr
» stato ad altri la moglie, fosse immolato agli Dei sotterranei ».

(18) È cosa certa, come già fu osservato da altri, che Romolo lasciò matrimonio dissolubile ad arbitrio dal marito, poiché anche se la causa n era di quelle tassativamente dichiarate legittime, il divorzio non perdeva la s validità, ma soltanto il marito sottostava ad una pena. In conclusione questa leg sopravvenne a regolare il ripudio, ponendo dei limiti all'arbitrio del marito minacciandolo d'una pena patrimoniale nel caso che lo avesse fatto per un m tivo non legale. Soltanto (e questo è il punto su cui nessuno ha insistito sufficienza e che a me par sicuro) la legge di Romolo non si riferiva nè matrimonio sacro o confarreato che voglia dirsi, nè agli altri *cum manu*, ma s lamente al matrimonio libero.

(19) Su queste cause di divorzio non posso insistere; chi voglia ricerca gli autori che ne hanno discorso e le opinioni, che se ne sono avute, può correre al **Rein,** *Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer*, Lips 1858, p. 447 n. 2, al **Brini,** l. c., II p. 79 sgg., a questo secondo sovrattutt ed al **Fulci**, l. c. p. 244 sgg. In conclusione reati, considerati i più gr

Le interpretazioni di questo celebre passo sono infinite; qui non avrebbe vantaggio il riferirle, oltrechè altri lo ha fatto sì bene da riuscire impossibile il meglio (20). Tutte sono senza dubbio insufficienti per chi ammetta che anche esso si riferisca al matrimonio confarreato; se ciò fosse, niuna conciliazione sarebbe possibile; anzi al paragone acquisterebbe maggior sicurezza Plutarco e tanto varrebbe tentare di variare il senso del passo di Dionigi, o almeno dimostrare criticamente errato ed inaccettabile uno dei due. È appunto una di queste due vie, sovrattutto la prima, che seguono, nè so dar loro torto, tutti gli autori, cioè quasi la totalità di quelli che se ne sono occupati, i quali riferiscono le parole di Plutarco al matrimonio confarreato (21).

per la moglie secondo la tradizione romana, erano, come mi pare che concluda bene il **Marquardt,** l. c., I, p. 67 n. 5, tenendo conto di **Dionigi** e di **Plutarco,** l'adulterio, l'uccisione dei figli, la falsificazione o il trafugamento delle chiavi ed il ber vino. Dirò soltanto che secondo me, due di coteste cause, quelle appunto ricordate da Catone nella sua *oratio de dote* (**Gell.** *N. A.*, XXIII, 3)... *si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid fecit* . . ., non presentano serie difficoltà, quantunque rispetto al vino si debba intendere l'ubriachezza, debba insomma essere indice d'intemperanza; le altre due, senza dubbio molto disputabili, rappresentano i due più gravi falli della madre di famiglia, vale a dire il mal governo della casa e la provocata mancanza di figli; in conseguenza non mi pare che occorra cambiare in modo alcuno le parole κλειδῶν ὑποβολῇ, perchè la contraffazione o la falsificazione o il trafugamento delle chiavi sono i segni più sicuri della scorretta condotta della donna, e la φαρμακεία τέκνων ha il senso, che i più trascurano e pochi timidamente accennano, di procurato aborto per mezzo di farmaci, poichè se rispetto al feto per i principi romani non v'era reato, rispetto al marito nei tempi antichi doveva essere gravissimo fallo, poichè si prendeva moglie sovrattutto *liberorum quaesundorum causa.* In ogni modo conviene respingere tutte le alterazioni del testo, la cui lezione, come l'abbiamo riferita, nei manoscritti è criticamente sicurissima. È troppo agevole interpretare le antiche fonti cambiandole e non è lecito se non in estrema necessità e con sicuro fondamento. Certo la più arbitraria è quella o meglio le più arbitrarie sono quelle che aumenterebbero d'un'altra le cause di ripudio aggiungendo un καὶ fra φαρμακεία e τέκνων o in altro modo; concordo in tuttociò col **Brini,** l. c. II p. 80.

(20) Veggansi le monografie citate nella precedente nota, il **Voigt,** *Über die leges regiae*, l. c., VII, p. 555 sgg., ed il **Karlowa,** *Römische Rechtsgeschichte*, II, p. 185 sgg.

(21) Senza dubbio anche nel matrimonio confarreato quelle colpe erano gravi, anzi dovevano sembrare senza paragone più gravi, sia per la *manus* che veniva offesa, sia per il carattere sacrale, di comunanza religiosa; ma allora

Ma la spiegazione più naturale si è che Plutarco non parli del matrimonio confarreato, e nemmeno di quelli *cum manu* che nascevano dalla *coemptio* o dall' *usus*, ma del matrimonio libero, secondo me molto frequente anche a que' tempi antichi, e che fu poi riconosciuto dalle XII tavole. È strano che questa così semplice interpretazione o sia sfuggita ai molti storici e giuristi, che si sono occupati di questa controversia, o non l' abbiano quasi creduta degna d' essere esposta, o l'abbiano ricordata in ipotesi e solo alla sfuggita.

Non v' è serio argomento per sostenere che i matrimoni liberi non fossero in uso a Roma sin dai primi tempi, a fianco di quelli confarreati e di quelli in cui la *manus* si acquistava con la *coemptio* e con l' *usus*. Certo la civiltà era già sì avanzata, che alla convivenza con l'*affectio maritalis* omai dalla autorità politica era dato un certo riconoscimento; fra que' primi tempi e la legislazione decemvirale non vi fu un cambiamento sì energico quale si richiederebbe per passare da un periodo in cui la convivenza con l'affezione maritale non avesse avuto alcun valore presso la legge, a quello in cui le fu dato un legale riconoscimento. D'altra parte è molto naturale che il matrimonio libero permettesse qualsiasi divorzio sì da parte del marito che della moglie e che Romolo secondasse i severi costumi, che sempre più prendevano radice nella nuova città, limitando quel diritto col negarlo alla donna e, pur riconoscendolo in astratto senza limiti all'uomo, glielo concedesse soltanto in pochi casi senza che andasse incontro ad una grave pena e fosse quindi considerato atto biasimevole (22).

stava al marito, come appunto dice Dionigi, udito il consiglio di famiglia, punir la moglie, eventualmente con la morte, poichè nella vita casta e regolare ne era il compagno religioso, ma nella mancanza ai suoi doveri ne era non soltanto il padrone, ma anche il giudice supremo.

(22) Certo la vita romana dei primi secoli ci è rappresentata dagli scrittori come pura e severa al più alto grado; il divorzio era disusato in sè per effetto dei costumi, qualunque fosse la forma del matrimonio; ciò rende verisimile che anche per il matrimonio libero, senza dubbio frequente sempre, Romolo ne limitasse i motivi, o almeno ne dichiarasse degni d'approvazione alcuni soli e punisse tutti gli altri, e che con la successiva corruzione dei costumi la legge sua o attribuita a lui cadesse in disuso. In quanto ai matrimoni *cum manu* scomparvero certo a grado a grado dal V secolo in poi per incompatibilità con la nuova coscienza popolare e quindi furono sempre ed ognor più rari che nei primi tempi di Roma ; ma una ricostruzione storica loro, sia diretta, sia per mezzo di quel

Il divieto del divorzio da parte della donna è assolutamente in contrasto con l'indole dei matrimoni *cum manu,* in cui la moglie diveniva soggetta al marito, come se fosse stata una figlia. Essa era *alieni iuris* al pari dei figli di famiglia, la sua volontà giuridica era assorbita da quella del marito *pater familias,* l'esercizio dei diritti patrimoniali le era proibito, se non in quanto potevano valere considerandoli quasi fossero del marito, non aveva modo di sorta, se non nei costumi, per opporsi al potere giuridico, ferreo ed illimitato, che dal marito veniva esercitato su di lei (23).

Ma convien fare un'altra avvertenza, ovvia senza dubbio, ma, per quanto so, non fatta da alcuno. La *manus*, non importa se sorta per *confarreatio*, per *coemtio* o per *usus*, toglieva la donna alla *potestas* del suo *pater familias* e la sottoponeva a quella della famiglia in cui entrava. Il marito poteva essere *sui iuris* e quindi *pater familias*, ma poteva anche non esserlo, anzi secondo la costituzione della famiglia romana, molto frequentemente non lo era. Se era *alieni iuris*, vale a dire sottoposto alla sua volta alla *patria potestas* d'altri, la moglie *in manu* vi si trovava trascinata e tutti i diritti di supremazia giuridica, contenuti nella *patria potestas*, erano esercitati non dal marito, ma dal comun padre di famiglia.

In questo caso è anche più assurdo pensare alla possibilità del divorzio da parte della moglie, che presupporrebbe in lei una indipendenza in contrasto invincibile con la *manus;* sciogliere questa, vale a dire far divorzio, non sarebbe stato possibile nemmeno al

potente strumento, che è lo studio comparato delle antiche civiltà, di quelle in specie della medesima etnica provenienza, mi rende sicuro che non furono numerosissimi nemmeno allora. Infatti il matrimonio confarreato non dovette esser possibile mai alla plebe e la stessa *coemptio* rappresenta un modo d'acquisto della *manus* proprio della classe dominante della cittadinanza; infine il *trinoctium*, mezzo facile per impedire l'acquisto della *manus* e le descrizioni degli storici, che fanno discendere il buon andamento delle famiglie dai costumi piuttostochè, dagli istituti ne sono altrettante riprove.

(23) Le parole di Plutarco..., ὢν σφοδρὸς μέν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοὺς ἀπολείπειν ἄνδρα.... mi paiono del tutto assurde rispetto ad un matrimonio *cum manu;* attribuirebbero a Romolo una innovazione giuridicamente inconcepibile, perchè la novità che avrebbe introdotta era già insita, come suo elemento essenziale, nella *manus.* Se questa esisteva era necessaria ed essenziale sua conseguenza che la donna, la quale non aveva più volontà giuridica, se la frase è lecita, non potesse far divorzio.

marito, ma soltanto al suo *paterfamilias*, il quale, come è noto, avrebbe potuto persino, per mezzo della *adrogatio*, cambiare senza nessun concorso della volontà dei coniugi (24).

La severa legge, ricordata da Plutarco, non può dunque, ripeto, in alcun modo riferirsi ai matrimoni *cum manu*, fosse la *manus* sorta da *confarreatio* o da *coemptio* o da *usus*, ma soltanto ai matrimoni liberi. In essi l'ammissibilità del divorzio sì dall'una parte che dall'altra senza limite di sorta era stata consuetudinariamente riconosciuta da tempi preromani, nessuno la metteva in dubbio e se ne faceva il più deplorabile abuso quando Plutarco scriveva le sue vite. Niuna meraviglia che Romolo fosse autore della legge che Plutarco gli attribuisce o che almeno ne fosse nata la leggenda, allo scopo di contrapporre la presente dissolutezza dei costumi alla loro purità antica.

Il legislatore romano sin dagli inizi della città sarebbe venuto in soccorso dei costumi ancora incorrotti e ne' matrimoni liberi avrebbe vietato del tutto alla moglie di divorziare, al marito lo avrebbe conceduto per alcune cause soltanto di grave disdoro alla moglie, sia considerate a sè, sia per le idee del tempo; ove egli per altro motivo avesse ripudiato la moglie, lo avrebbe sottoposto a pena non lieve.

Questa interpretazione, secondo me sicura, a meno di respingere tutto il passo di Plutarco, come incompatibile con l'antico diritto matrimoniale romano, è confermata dalla pena imposta dal legislatore al marito che per altre cause avesse ripudiata la moglie, vale a dire la perdita del patrimonio, per metà a favore della moglie, per metà sacrandolo a Cerere. Una simile sanzione, quantunque possibile in sè dopo sciolto il matrimonio, pressochè assurda rispetto alla *manus*, era invece molto naturale in un matrimonio libero, ove i coniugi conservavano i loro beni. Inoltre, data la *manus*, un attentato simile alla sua medesima essenza patrimoniale urta con l'elementare senso storico, sia che la avesse esercitata il marito medesimo, sia, e senza pari più, che fosse spettata al suo *paterfamilias*.

Soltanto, quantunque non insuperabile, costituirebbe una non lieve difficoltà l'ultimo periodetto di Plutarco,..... τὸν δ' ἀποδόμενον

(24) Se non fosse così, bisognerebbe scindere l'idea del divorzio da quella della *manus* e ammettere questa senza matrimonio, cosa che non so che sia stata dimostrata giammai, poichè *manus* e relativo matrimonio erano due concetti inscindibili, confusi, sintetizzati in un solo rapporto giuridico.

·υναῖκα ϑύεσϑαι χϑονίοις ϑεοῖς, se si intendesse come si fa comu-ıemente, poichè per lo più si interpreta, riferisco la versione del ³runs, « qui autem *venderet* uxorem, diis inferis immolari (25) ». Ȅ il più sorprendente di tutti i punti del passo disputato; e mi neraviglia che, così inteso, la sua stranezza sia sfuggita a molti ra i giureconsulti, che lo hanno studiato sin qui (26). Infatti o si ·iferisce ai matrimoni *cum manu* o a quelli liberi o *sine manu;* ıel primo caso è inconcepibile, che Romolo punisse come sì grave ·eato un fatto che era legittima conseguenza della *manus* e, in genere, della *patria potestas*, un atto che ancora per molto tempo rimase lecito persino rispetto ai figli; nel secondo caso non si comprende come Romolo punisse un fatto, di per sè radicalmente nullo, perchè la persona d'un libero ed indipendente, qual'era la donna, non poteva nè esser resa *alieni iuris* nè essere oggetto in alcun modo del contratto di compra vendita (27).

(25) *Fontes iuris romani antiqui*, 6ª ed., Friburgo, 1893, p. 6, n. 6.

(26) Tale interpretazione fu ed è ancora la prevalente. Basti ricordarne come seguaci il **Hasse**. *Güterrecht der Ehegatten*, Berlino, 1824, I p. 490, il **Klenze**, l. c. VII p. 21 sgg., il **Mommsen**, *Römische Geschichte*, Berlino, 7.ª ed., 1881, p. 57, il **Rein**, *Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer*, cit. p. 448 n. 2 e lo **Schlesinger**, *Noxalklagen wegen der Personen in manu und mancipio* nella *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, VIII p. 68 sgg. Invece tradussero o intesero il passo *qui ripudiasset uxorem suam deos manes placaret*, il **Berner**, l. c., p. 6, il **Rossbach**, l. c., p. 134, il **Voigt**, l. c., p. 37, il **Bonghi**, *Storia di Roma*, Treves, 1888, II p. 178 n. 5. Il **Brini**, l. c., II p. 76, è perplesso e propone anche che vi si alluda al *mancipare*, il che non mi pare che si possa ammettere, perchè si riferirebbe al matrimonio *cum manu*, in cui, in ispecie se sorto per *coemptione*, la *mancipatio* era per dir così essenzialmente lecita. Per me è insostenibile intendere un qualunque ripudio, perchè il testo greco adopera due parole e indica due concetti profondamente diversi εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψετο... τὸν δ' ἀποδόμενον... È anche controverso se ϑύεσϑαι voglia dire essere immolato o immolare per placare gli Dei; qui pure mi sembra che il filo del discorso di Plutarco stia per il primo significato, poichè va di caso in caso sempre più grave.

(27) Poichè quasi tutti, sarei per dire tutti gli scrittori riferiscono il passo di **Plutarco** ai matrimonii *cum manu*, anzi per lo più a quelli confarreato sono più logici coloro, che vi veggono una compra e vendita, che coloro i quali vi veggono un semplice ripudio, per la ragione già detta, vale a dire perchè sarebbe stato strano che il ripudio fosse veduto così di cattivo occhio nei matrimoni *cum manu*, fosse anzi considerato delitto!

Io mi sono domandato se ἀποδόμενος voglia proprio dire colui che vende, cioè se ἀποδίδομι significhi vendere. Pochi verbi greci sono di uso così frequente; ognun sa qual significato largo, oscillante, non tecnico in materia giuridica esso abbia. L'idea che rappresenta, è la consegna, la *traditio*, accompagnata da quella d'uno scopo o d'un motivo per cui essa avviene, ma il tecnico senso del vendere, ad esprimere il quale la lingua greca era così ricca, non vi si contiene per certo. Vero è che tutti i lessicografi insegnano che, almeno in via d'eccezione, ha anche cotesto senso e citano appunto Plutarco, ma un esame dei passi, in cui è adoprato o non autorizzano ad ammetterlo come cosa sicura o almeno fanno obbligo all'interprete di non darglielo se non in mancanza d'altro più normale o quando lo spirito del discorso lo renda necessario.

Per il mio modo di vedere il senso di quella parola è *prestare, dare ad altri* (28), cose senza dubbio di molta immoralità, resto probabilmente di costumi più antichi e meno civili, avversato da Romolo con estremo rigore (29). Cotesto senso, che è quello normale d'ἀποδίδομι, toglie ogni difficoltà, si adatta molto bene al matrimonio libero, del quale, non mi pare sia possibile negarlo, si parla nel racconto precedente di Plutarco, e come insegnano gli studi comparati delle antiche legislazioni, indica un fatto che doveva essere un retaggio della più alta ed iniziale civiltà italica (30).

(28) Secondo questa convinzione ho volto il passo in italiano nella nota 17.

(29) Veggasi il bel libro del **Post,** *Die Grundlagen des Rechts und die Grundzügeseiner Entwickelungsgeschichte*, Oldenburg, 1884.

(30) È noto che da molti scrittori fu sostenuto esser compreso nella *manus* il diritto di prestare la moglie ad altri in via provvisoria per iscopo di generazione. Questa enormezza, come dice il **Padelletti,** *Storia del diritto romano* p. 164 della 2.ª ed. del **Cogliolo,** si suol basare sul racconto pur di **Plutarco** (*Cat. min.* 25, 52), secondo il quale Quinto Ortensio chiese a Catone, per il desiderio d'aver figli e di stringere con lui più intimo legame, che non provenisse dall'esserne amico e familiare, che gli desse la figlia Porzia già maritata a Bibulo; e poichè Catone respinse cotesta proposta, Ortensio gli propose di prestargli la moglie Marzia, al che, previo il consenso del suo suocero Filippo, acconsentì. Ma nè in questo racconto, nè negli altri passi delle fonti, che gli si sogliono riferire (**App.,** *b. c.* II, 99, **Strab.,** XI, 514; **Quint.** III, 5, 11, X, 5, 13), è detto che ciò avvenisse in matrimoni *cum manu*, nè che fosse cosa giuridicamente nè moralmente lecita. Anzi si può assicurare che si trattava d'un matrimonio libero; lo dimostrano le parole di tutti gli scrittori citati, il tempo, nel quale il fatto avvenne, in cui la *manus* era caduta in disuso quasi del tutto, ed il concorso

trovarsi nella condizione giuridica più perfetta, vale a dire esser nati da genitori confarreati ed aver essi medesimi moglie confarreata, che questa doveva divenire ministra della Dea come il marito (*flaminica-regina sacrorum*) e che i figli stessi (*camillae-camilli*) dovevano esser votati al servizio del culto (36).

sino il suo anello doveva esser rotto, non poteva toccar l'edera, ma doveva passeggiare sotto un pergolato d' uva dalle larghe propaggini; se alcuno legato entrava nella sua casa i suoi legami dovevano essergli tolti e gettati nella strada dall' *impluvium* al di là del tetto; chi abbracciava i suoi ginocchi non poteva esser battuto in quel giorno; i suoi capelli non potevano esser tagliati che da un libero e la barba venivagli fatta con un coltello di rame; non poteva nemmeno un attimo lasciar l'*apex* e la tunica e talmente era del nume, che persino il suo letto doveva esser fatto con un determinato modo e quando vi si coricava doveva tener vicino gli oggetti del sacrificio (*strues* e *fertum*); i capelli e le ugne tagliatigli dovevano esser sepolte *subter arborem felicem*. Aveva pregiati d'onore, come, oltre la riverenza per l'ufficio, anche segni la *toga praetexta*, la *sella curulis* ed un seggio nel senato, ma dovevano esser magro compenso, specie quando il culto decadde, alla sua vita legata a tanti obblighi, ed un sacerdozio spoglio d'ogni potere, come bene osserva il **Bouché-Leclercq**, divenne malviso. Ma, finchè rimase, è naturale e consentaneo a tutte le formalità narrate, simboli ingenui e geniali dell' alta italica antichità, che la purezza della vita dovesse rispecchiarsi nel matrimonio più solenne e più sacro, vale a dire nel confarreato, che, essendo indissolubile, rappresentava il voto al nume di tutta la vita di famiglia.

(36) Limitiamoci alla moglie del flamine Diale; sacerdotessa di Giunone, doveva dedicarle tutta la vita e non poteva uscire che con l'abito sacerdotale, la chioma intrecciata in un nastro di lana rossa, in forma di piramide (*tutulus*), il capo coperto da un ampio velo rosso (*flammeum*), e da un cappello (*rica*) con un ramoscello ricurvo (*arculum*), tolto ad un albero felice, fermato da un nastro di lana bianca; non doveva salire scale alte, per non iscoprire il piede; l'abito ampio che portava doveva esser di lana e cucito con la lana, le sue scarpe dovevano esser fatte con la pelle di animali sacrificati od uccisi; portava anch'essa la *secespita* e nelle feste degli Argei, degli Ancili e della purificazione di Vesta doveva avere la chioma scarmigliata. Ho riferiti questi noti usi, apparentemente superflui per la mia dimostrazione, perchè alcuni rimasero nelle cerimonie del matrimonio romano, qualunque ne fosse la forma, e sono riferiti dagli scrittori come seguiti fin da tempi antichissimi nelle nozze solenni, dal che non è forse azzardato il dedurre, che i tratti caratteristici del matrimonio del flamine Diale erano tutti comuni ad ogni matrimonio confarreato e quindi anche la sua indissolubilità, e che vi fu un tempo in cui il matrimonio confarreato. era il solo riconosciuto dal diritto.

tima parte e quella che precede del racconto di Plutarco. Sebbene nulla, la vendita costituirebbe sempre, considerata in sè, un atto malvagio, che il legislatore avrebbe voluto punire severamente. Mentre se fosse esistita la *manus*, la vendita sarebbe stata giuridicamente valida, senz'essa costituiva senza dubbio un enorme abuso del potere del marito. Progredendo i tempi, avanzando la civiltà romana e addolcendosi i costumi, i matrimoni con la *manus* divennero sempre più rari appunto per evitare il potere eccessivo del marito *pater familias* o del *paterfamilias* da cui esso dipendeva, mentre la vendita della moglie nel matrimonio libero non si verificò più mai e la legge romulea andò in disuso (31); tuttociò, ripeto, nell'ipotesi che Plutarco parlasse di vendita, mentre per il mio modo di vedere parla di prestito, che con la sua legge il primo legislatore romano volle perseguitare e sradicare.

È facile riassumere quanto ho detto fin qui, vale a dire ciò che narrano Dionigi e Plutarco, senza ombra di contrasto fra loro. Il matrimonio confarreato era indissolubile per la sua indole religiosa, perchè ripeteva la sua forza speciale da un sacrificio irrevocabile fatto agli Dei. Romolo non soltanto, nè poteva essere diversamente, gli riconobbe con una apposita legge in modo implicito cotesto carattere, ma volle che la moglie, invece della soggezione, che era propria degli altri matrimoni con la *manus*, e che rimaneva per gli effetti giuridici anche in questo, fosse considerata moralmente partecipe de' beni suoi, quasi una sua compagna con devota dignità, sicchè fosse al pari di lui arbitra della casa. Questa legge ebbe

rito dava ed eventualmente si faceva restituire la moglie per averne figliuoli; ivi infatti **Plutarco** oppone l'atto romano al prestito Greco, volendo indicare che presso i romani si trattava non di prestito, ma di regolare ripudio. **Τῆς** δὲ περὶ τούς γάμους καὶ τὰς τεκνώσεις κοινωνίας τὸ ἀξηλότυπον ὀρθῶς καὶ πολιτικῶς ἐμποιοῦντες ἀμφότεροι τοῖς ἀνδράσιν οὐ κατὰ πᾶν εἰς τοῦτο συνηνέχθησαν, ἀλλ' ὁ **Ῥωμαῖος** μὲν ἀνὴρ ἱκανῶς ἔχων παιδοτροφίας, ὑφ' ετέρου δὲ πεισθεῖς, δεομένου τέκνων, ἐξίστατο τῆς γυναικὸς, ἐκδόσθαι καὶ μετεκδόσθαι κύριος ὑπάρχων, ὁ δὲ **Λάκων**, οἴκοι τῆς γυναικὸς οὔσης παρ' αὐτῷ καὶ τοῦ γάμου μένοντος επὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς δικαίων, μετεδίδου τῷ πείσαντι τῆς κοινωνίας εἰς τέκνωσιν.

(31) Contrasta al concetto romano del matrimonio che la moglie possa essere oggetto del contratto di compra e vendita; non lo fu mai ed anche nel matrimonio *cum coemptione* era la *manus* che si trasferiva, facendo cadere la moglie nello stato di mancipia e non il vincolo matrimoniale, che si cedeva.

benefici effetti non soltanto perchè in que' tempi antichi i matrimoni confarreati erano frequenti, ma anche perchè esercitò salutare influenza sui matrimoni, che si concludevano con le altre forme, sia su quelli sorti con la *coemtio*, sia su quelli sorti con l'*usus*, sia sui liberi. Tant'è che non solamente per oltre cinque secoli nessun divorzio ebbe luogo in Roma, ma il primo, quello di Spurio Carvilio Ruga, sebbene non si trattasse d'un matrimonio confarreato, e fosse provocato dalla sterilità della moglie, fu veduto di mal occhio, sicchè il marito si ebbe l'odio perpetuo del popolo (32).

(32) È strano che ad un passo così esplicito e decisivo, come quello di Dionigi, alcuni scrittori abbiano dato sì scarso peso. A mo' d'esempio il **Piccinelli**, *La evoluzione storico giuridica del divorzio in Roma da Romolo ad Augusto* (nell'*Arch. giur.* XXXIV, p. 424-472), quasi non se ne occupa: si limita a dire che l'esistenza del divorzio nell'antica Roma è dimostrata non soltanto delle fonti (fra cui questa principale è obliata, eccetto in un'osservazione secondaria relativa all'*iudicium domesticum*) ma dal trovarsi (ne ripeto la parola) *per regola generale* presso gli Ebrei e gli egiziani, nelle legislazioni di Manù, come in quelle di Solone, e di Dracone e di Licurgo, presso i Greci e nella stessa Italia meridionale, cioè nella Magna Grecia, la quale insieme agli altri popoli italici esercitò influenza nei costumi e nelle politiche e giuridiche istituzioni della comune romana. Questa generale asserzione, che nessuno disconosce, è dannosissima all'esame del solo punto veramente arduo della ricerca, cioè se fosse o non fosse dissolubile il matrimonio confarreato. Che *per regola generale* il matrimonio nell'antica Roma fosse dissolubile, almeno per ripudio del marito, anche a me par certo; ma la difficoltà non consiste in ciò, ma nel determinare se *per eccezione* vi fu una forma di matrimonio indissolubile, e questo trascura il **Piccinelli** talmente che non si pone neppure il problema e non cita il passo di **Dionigi**, se non in rapporto al potere punitivo del marito, che si estendeva fino alla morte. A proposito di ciò argomenta che se il marito poteva punir la moglie con la morte, a più forte ragione lo avrebbe potuto col divorzio; è un sillogismo curioso, poichè il divorzio non può considerarsi quale una pena, se non dopo dimostratane la possibilità. Se, come afferma Dionigi, e come mi pare sicuro, nel matrimonio confarreato il divorzio non era permesso ne viene di conseguenza che le pene possibili sarebbero state tutte le altre, le corporali sino all'estrema, ma non il divorzio. E anche nella legislazione comparata si dee ricercare se presso altri popoli v'era per eccezione un matrimonio in cui il divorzio fosse impossibile e non se per regola vi era riconosciuto, il che è notorio ed inutile nel quesito che mi occupa. Mi sono intrattenuto un po' sul **Piccinelli**, perchè purtroppo lo stesso metodo, secondo me, contrario alle buone regole critiche, che toglie valore all'esame suo, vizia anche i ragionamenti di molti altri autori su questi e sovra altri temi.

E che rari fossero i divorzi lo dimostra anche un'altra legge di Romolo, riferitaci da Plutarco, relativa ai matrimoni liberi; secondo essa la moglie non poteva divorziare; il marito lo poteva soltanto per alcune gravi colpe della moglie, tassativamente determinate dal legislatore. Se per altro motivo il marito avesse fatto divorzio, questo sarebbe stato valido, ma in pena una parte de'suoi beni sarebbe stata devoluta alla donna, una parte consacrata a Cerere; se poi, calpestando costumi e diritto, avesse prestata altrui o, se così si vuole, venduta la moglie, avrebbe dovuto essere immolato agli Dei inferi.

Per il mio scopo sarebbe fuori di luogo discutere se queste due leggi, come tutte le leggi regie, esistessero realmente, o se fossero tarde leggende intese a rendere più vivi gli antichi costumi e dipinger meglio il contrasto con quelli dei tempi dei loro narratori. A me basta il resultato: esse concordano nell'affermare che il divorzio ne' primi secoli di Roma era raro persino ne' matrimoni liberi, non mai permesso alla donna, veduto di mal occhio, anche se provocato da gravi cause e che, sovrattutto, era assolutamente impossibile per la sua stessa indole nel matrimonio confarreato.

III.

I matrimoni *cum manu* caddero tutti in disuso; ma con questa diversità, che mentre quelli conclusi con la *coemptio* e con l'*usus* sparvero del tutto con la repubblica, quelli confarreati durarono anche molto innanzi nell' impero, vale a dire finchè il culto pagano non crollò del tutto (33).

(33) Gli storici del diritto romano hanno opinioni le più disparate tanto sull' ordine con cui le quattro forme del matrimonio sorsero, quanto su quello con cui disparvero. In questo secondo punto i più seguono o meglio ripetono il **Rossbach**; secondo me è una riprova di più che le autorità, per quanto meritevoli, si debbono studiar con amore, non seguire ciecamente; è dovere ricorrere sempre alle fonti. Il **Rossbach** dunque afferma che l'*usus* era già scomparso da lungo tempo, ma che la *coemptio* era in vita ancora a' tempi di Gaio e d'Ulpiano, vale a dire persino nel III sec. di Cristo, e cita **Ulp.,** *in Boeth. ad Top.* 143, **Gai.,** I, 111, **Pap.,** *Coll.* 4, 7 e **Paul.,** ivi, 4, 2, 3; altri aggiunge anche **Paul.,** *Vat. fr.* 115. Ma basta leggere cotesti passi per convincersi che non lo dimostrano per nulla; se non m'inganno soltanto da Gaio si potrebbe dedur ciò, perchè egli usa il presente invece del passato parlando della *confarreatio* e della *coemptio;* ma, oltre la consuetudine generale degli storici di usare il presente per dipinger meglio fatti ed istituti antichi, conviene osservare

Il motivo ne è noto; i sacerdoti che esercitavano le funzioni più sacre, che rappresentavano più intimamente il nume, vale a dire i tre *flamines maiores* ed il *rex sacrorum* dovevano esser nati da nozze confarreate e con nozze confarreate coniugati essi medesimi. Ce lo insegna Gaio, ove dice:

« Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii,
» quod Iovi Farreo fit; in quo farreus panis adhibetur, unde
» etiam confarreatio dicitur; complura praeterea huius iuris ordi-
» nandi gratia cum certis et sollemnibus verbis, praesentibus decem
» testibus aguntur et fiunt, quod ius etiam nostris temporibus in
» usu est: nam flamines maiores, id est Diales, Martiales, Quirinales
» item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati, non leguntur; ac
» ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere pos-
» sunt » (34).

che parlando pure in presente della *conferreatio*, trova necessario di aggiungere *quod ius etiam nostris temporibus in usu est*, aggiunta che manca dopo le parole, che si riferiscono alla *coemptio;* inoltre le mille volte **Gaio** parla di atti caduti in disuso adoperando il presente; basti l'esempio, che precede di poco i paragrafi citati, della *adrogatio*, ove (I, 99) ricorda l' intervento del popolo, come se anche a' suoi tempi fosse avvenuto (*et populus rogatur, an id fieri iubeat*), mentre da Tiberio in poi non restava che la memoria degli antichi gloriosi comizi. Si deve inoltre tener sempre a mente, che la *coemptio* avveniva anche *fiduciae causa* per dare alla donna un tutore, che le fosse gradito, e per autorizzarla a far testamento, finchè per quest' ultimo motivo non la rese superflua un senatoconsulto emanato ai tempi d'Adriano. Si avverta infine che la stessa *coemptio fiduciae causa* si faceva spesso col marito come dice **Gaio,** I, 115. A me dai passi citati delle fonti sembra evidente che furono queste forme fiduciarie che rimasero più a lungo e non la forma vera e diretta per contrarre il matrimonio.

(34) I, 112. Inoltre il flamine Diale interveniva, e vi aveva certo parte molto importante, a tutti i matrimoni confarreati insieme al pontefice massimo, come ho detto sopra, riassumendo brevemente quel solenne rito; lo afferma in modo esplicito **Servio,** *ad Georg.* I, 31: « Tribus enim modis apud veteres nuptiae » fiebant: . . . . farre, cum per pontificem maximum et Dialem flaminem per » fruges et molam salsam coniungebantur, unde confarreatio appellabatur, ex » quibus nuptiis patrimi et matrimi nascebantur... Ed. cit. nella nota 42, III, p. 139 ». Dipende certo da un equivoco, come già avvertì il **Rossbach,** l. c., p. 120, n. 419, l'opinione che alla *confarreatio* dovesse esser presente anche il *rex sacrorum*, basata sovra i noti versi d'**Ovidio,** *Fasti*, I, 325 segg.:

« Certe flaminica non nisi univira est, quae et flaminis lex « est » (52).

La lettura di questi passi non può riuscire se non una conferma della indissolubilità del matrimonio confarreato.

Il flamine doveva essere coniugato con cotesto vetusto e sacro rito; non poteva divorziare, anzi la comunanza della vita e la sua destinazione al servizio degli Dei erano tali, che la morte della *flaminica* rendeva impossibile il proseguimento dell' ufficio sacerdotale.

Nessuna dubbiezza è possibile su questi due fatti, sulla necessità che il flamine fosse coniugato con nozze confarreate fin dal momento in cui assumeva l' ufficio sacerdotale (53) e sulla indissolubilità del suo matrimonio. Null' altro si poteva immaginare per toglier di mezzo così esplicita conferma alla tesi che sostengo, se non che mancasse il legame di causa e d' effetto fra la confarreazione e l' indissolubilità, cioè, in altre parole, che la indissolubilità del matrimonio non fosse un effetto del rito della confarreazione, ma una particolarità del flaminato (54).

(52) L. c.

(53) Risulta da tutte le fonti citate. Tuttavia uno dei passi di **Servio** sovra riferito potrebbe far credere che il flamine potesse essere nominato dal pontefice, anche senza che avesse moglie confarreata, perchè vi si parla appunto della cerimonia nuziale del *flamen* e della *flaminica*. Ciò non si può intendere che in questi modi: o il matrimonio aveva luogo fra il momento della scelta per opera del pontefice e quello della *inauguratio* nei comizi calati, o **Servio** descrive il matrimonio del flamine, compiuto prima che egli avesse il sacerdozio. La prima spiegazione mi pare inaccettabile perchè il *flamen* non è tale fino alla *inauguratio;* rimane la seconda molto verosimile. **Servio** non voleva descrivere il matrimonio del flamine, quando era già tale, ma le formalità che aveva dovuto avere il matrimonio suo per divenire eleggibile al flaminato; descrive insomma le cerimonie della confarreazione, che il flamine aveva dovuto compire in precedenza.

(54) Questo modo di vedere è quello più comunemente seguito; mi pare d' averlo già combattuto in precedenza. La sua generale accettazione è dovuta essa pure all' autorità del **Rossbach,** l. c., p. 129-130; così, per esempio, la pensano il **Voigt,** *Leges regiae,* §. 9, p. 29, e lo **Schupfer,** l. c., p. 164. Non mi parrebbe argomento decisivo per una critica rigorosa nemmeno se mancasse una diretta e generale affermazione, poichè si riferiscono sempre formule e particolarità della *confarreatio* a proposito del flamine, senza dichiararle mai esclusive a lui; ma esistendo l' affermazione sicura di **Dionigi,** ogni dubbio mi pare da respingersi, come appunto proseguo a dire nel testo.

Tale ipotesi è inattendibile per molte ragioni. Non v'è nelle parole, che abbiamo riferito, degli scrittori, una frase sola, la quale escluda che i caratteri tutti del matrimonio del flamine Diale fossero identici a quelli d'ogni matrimonio confarreato. Ai tempi, ne' quali le opere, d'onde quei passi son tratti, furono composte, il matrimonio confarreato aveva importanza soltanto come elemento delle funzioni sacerdotali dei flamini, per cui parlarne a proposito di questi, equivaleva a discorrerne in modo generale. Inoltre la generale affermazione di Dionigi d'Alicarnasso ne è una riprova insuperabile; nessun critico imparziale e senza preconcetti, mettendola a fronte con la conferma, relativa al flaminato, può andare in traccia di argomentazioni destinate a distruggere l'importanza della esplicita notizia di Dionigi. Questi ci dice che il matrimonio confarreato era indissolubile; gli scrittori degli ultimi tempi della repubblica e de' primi dell'impero ci affermano, che il matrimonio del flamine Diale era indissolubile, ed il matrimonio de' flamini era il solo confarreato che a que' tempi dovesse e potesse attirare l'attenzione dei pensatori, perchè al di fuori d'essi tendeva ogni giorno più a scomparire; come negare un intimo legame fra questi ricordi, come non trovare nel matrimonio del flamine una conferma della indissolubilità d'ogni matrimonio confarreato? (55).

Ma, anche sorvolando per ora sulla osservazione che la famiglia del flamine non era che la riproduzione dell'antica, pura e severa famiglia patrizia romana ed italica, v'è un altro motivo che conferma l'idea che sostengo.

(55) Credo di non errare asserendo che tutti gli scrittori hanno torturato il loro ingegno per escludere la chiara affermazione di **Dionigi,** per il solo motivo che, ripeto le parole dello **Schupfer,** sarebbe stata cosa troppo contraria allo spirito dell'antichità, se il marito non avesse potuto assolutamente separarsi dalla moglie. Or questo è certo un preconcetto, non perchè non sia di regola cosa vera, ma perchè il matrimonio confarreato fu sempre istituto eccezionale e religioso. Se non è possibile negare che fosse indissolubile il matrimonio del flamine per motivi sacrali, non capisco quale inverisimiglianza ci sia per crederlo d'ogni *confarreatio*, che aveva in sè carattere esclusivamente sacrale. In altre parole, poichè nessuno nega nella antichità più lontana una eccezione alla dissolubilità del matrimonio, in quello del flamine, non vedo qual contrasto logico con lo spirito dell'antichità ci sia nell'estendere cotesta eccezione a tutti i matrimoni confarreati; l'argomento è tanto più valido in quanto identico è il motivo, vale a dire il carattere religioso dell'istituto.

Le fonti romane che ci parlano del matrimonio del flamine, si riferiscono di necessità ad una *confarreatio* avvenuta prima che gli fosse stato conferito il sacerdozio (56). Non v' è una parola che accenni ad un cambiamento d' effetti del matrimonio confarreato del flamine prima e dopo ch' egli fosse divenuto tale. Il pontefice rapiva (*capiebat*) alla vita civile il patrizio che doveva divenir flamine anche contro sua voglia, lo sottraeva alla *patria potestas* preesistente, lo faceva cessare d' essere *sui iuris* e lo sottoponeva alla *patria potestas* sua; il suo matrimonio non si alterava per nulla, e , quindi, se era indissolubile dopo doveva esserlo stato anche prima. Anzi fu forse questa una delle varie cause della diminuzione del numero dei matrimoni confarreati; il flaminato per l' affievolimento del culto era temuto più che desiderato per i vincoli che traeva seco, laonde si evitavano le nozze confarreate per non esservi eleggibili; ne provenne la conseguenza che per 65 anni (57) o per 62 (58) almeno, sulla fine della repubblica rimase vacante. Non c' era più che un rimedio; distruggere la *confarreatio* e la *manus* che ne proveniva, lasciando soltanto il nome ed i riti, per salvare le apparenze sacrali (59).

IV.

Le notizie conservateci dagli antichi mi sembrano, per quanto ne ho riferito sinora, sicure a sufficienza per esser certi della verità della mia tesi; si può, ove mai, trovare strano che siasene tanto dubitato.

Ma resta l' argomento contrario più forte, anzi l' unico che abbia, almeno a prima vista, innegabile valore, vale a dire l' esistenza

(56) Vedi la nota 45.

(57) **Dio Cass.** LIV, 36, **Suet.,** *Oct.* 31.

(58) **Tac.,** *Ann.*, III, 58.

(59) Questa abrogazione implicita della *confarreatio* e dei doveri dell' antico flaminato cominciò con Augusto e finì con Domiziano. È errato quindi argomentare dalla condizione postaugustea dell' antica *confarreatio;* è più logico farne deduzioni *a contrariis* e dalle novità create per renderla vana apparenza giudicarne gli elementi ed il carattere inversi quand' essa era ad un tempo apparenza e sostanza.

l' un modo sacro e solenne di rompere la confarreazione, vale a lire la *diffarreatio* (60).

Ma questo argomento, a prima vista così forte, sia per la corrispondenza del nome, sia per il trito principio del diritto romano, che i negozi giuridici si sciolgono con atti contrari a quelli con cui sorgono (61), perde ogni valore, almeno secondo me, se si esanina con attenzione e si mette a raffronto con quanto ho detto fin qui della *confarreatio* e con le vicende giuridiche di questa vetusta forma di matrimonio negli ultimi tempi della repubblica e nei primi secoli dell' impero.

Le fonti, che ne trattano, sono pochissime, tanto considerate in sè e rispetto a quelle pervenuteci intorno alla *confarreatio*, quanto al confronto della conoscenza, considerata nel suo complesso, che abbiamo della vita romana.

Si riducono alle tre seguenti, di cui le due prime soltanto contengono il nome tecnico, quantunque non si possa, secondo me, dubitare, che gli si riferisca anche la terza, la quale ce ne conserva appunto le notizie meno scarse:

1.° **Festus**, *De verborum significatione* (62):

« Diffarreatio genus erat sacrificii, quo inter virum et mulie-
» rem fiebat dissolutio; dicta diffarreatio, quia fiebat farreo libo
» adhibito » (63).

2.° *Corp. inscr. Lat.*, X, 6662 (64).

« Pii Felicis Aug(usti), ducenario praef(ecto) vehicul(orum) a
» copi(i)s Aug(usti) per viam Flaminiam, centenario consiliario

(60) Anche qui le più accurate ricerche sono nel **Rossbach**, l. c., pag. 129 sgg. Si possono del resto consultare tutti gli scrittori che via via ho citato e tutti gli storici del diritto romano.

(61) L. 35 D. *de div. reg. iur.* L 17, ove però il giureconsulto **Ulpiano**, si riferisce ai rapporti contrattuali; nel libro XLVIII *ad Sabinum*, d' onde quel passo è tratto, parlava delle obbligazioni verbali e, nel punto al quale appartiene, dell' accettilazione (**Lenel**, *Palingenesia iuris civilis*, Lipsia, 1889, vol. 2°, Ulp. n.° 2955 p. 1188).

(62) Ed. cit. del **Müller**, p. 74, 13.

(63) Si trova nell' estratto di **Paolo Diacono**: *Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum.*

(64) *Corpus inscriptionum latinarum, consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borrussicae editum*, vol. X, par. I. *Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae latinae edidit Theodorus* **Mommsen**, p. 668.

» Aug(usti), *sacerdoti confarreationum et diffarreationum*, ad-
» sumpto in consilium ad sestertium sexagena m(ilia) n(ummum),
« iurisperito, Antiates, publ(ice) » (65).

3.° **Plut.**, *Questiones romanae*, L (66).

...., ἀλλά ἐφ' ἡμῶν ἐπέτρεψεν ἐντευχθεὶς Δομετιανός. Οἱ δὲ ἱερεῖς παρεγένοντο τῇ τοῦ γάμου διαλύσει, πολλὰ φρικώδη καὶ ἀλλόκοτα καὶ σκυθρωπὰ δρῶντες (67).

Questi passi, i soli che ne parlano, non vanno nessuno oltre Augusto, o, in altre parole, non si possono, almeno con certezza, riferire a tempi più lontani; la notissima iscrizione, che ne costituisce il secondo, è per consenso unanime degli scrittori, della fine del II secolo di Cristo; Plutarco, parla in modo esplicito di Domiziano, il quale, come si sa, fu imperatore fra l'81 e il 96 di Cr., cioè fra l'834 e l'849 di Roma.

Plutarco, tratto a discorrere della *confarreatio* da un dubbio intorno al flamine Diale, ci dice, e con esplicite parole, che il divorzio nè in antico nè ai tempi suoi era ammesso ne' matrimoni confarreati. Fu l'imperatore Domiziano, che il primo si allontanò da cotesto uso, snaturando l'istituto; i pontefici, nel caso permesso dall'imperatore, trovarono il modo di evitare l'ostacolo della irrevocabilità della *confarreatio*, facendo cerimonie molteplici, paurose, spaventevoli, inusitate; πολλά ἀλλόκοτα, vale a dire riti che non si erano visti mai, ove si ha una conferma che la *diffarreatio*, al-

(65) Questa iscrizione è nota fino dal 1732; vedila anche nel **Marini**, Cod. Vat. 9123, f. 152, *iscr. Alb.* p. 143, e nell'**Orelli** 2648. Fu trovata a Porto d'Anzio ed il **Mommsen** la riferisce appunto fra quelle scoperte in cotesto luogo. Su questa iscrizione male intesa dal **Karlowa,** *Die Formen* cit., p. 36 sgg., vedi il **Cuq,** *Le conseil des empereurs d'Auguste à Dioclétien*, Parigi, 1884 (*Extrait des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belle-lettres*); essa, come egli ben dice a p. 348, si riferisce ad un giureconsulto che fu dapprima, sulla fine del II secolo, *adsumptus in consilium,* poi *sacerdos confarreationum et diffarreationum*, infine *consiliarius.*

(66) Loc. cit. nella nota 38.

(67) Queste parole seguono a quelle riferite sopra e tradotte nella nota 39. Eccone la versione: « Senonchè, richiestone, lo permise ai tempi nostri Domiziano » tuttavia intervenivano allo scioglimento del matrimonio i sacerdoti facendo molte » cose spaventose, inusitate e tristi ». Si ricordi che prima **Plutarco** aveva ricordata l'indissolubilità antica dei matrimoni confarreati; qui ci insegna, proseguendo, che anche quest'ultimo elemento della *confarreatio* era stato distrutto da Domiziano, sicchè non ne era rimasto più se non il nome.

dita del patriziato, con la relativa *detestatio sacrorum*. Nel minuto e formalistico rituale del culto romano, custodito con tanto rigore e con tanta utilità politica dal collegio dei pontefici, v' erano disposizioni precise per ogni mutazione della condizione degli individui e dei cittadini rispetto agli Dei; dovevano esservene di necessità in quei gravi casi, in cui venivano mutati o sospesi i *sacra* di famiglia, intrecciati intimamente a quelli, che avevano presieduto al matrimonio. È ben probabile che una precedente *diffarreatio* dovesse accompagnarli, la quale nulla togliesse all' indole del matrimonio e fosse, probabilmente, susseguita dal rinnovamento della *confarreatio*, per quanto almeno fosse stato possibile (77).

Ma v' erano anche casi più gravi, in cui ciò poteva avvenire. La moglie poteva essere dal marito, consultato il tribunale domestico, giudicata rea di morte; il marito alla sua volta poteva incorrere nella stessa pena, essere anzi dichiarato empio, vale a dire sacro agli Dei per motivo inespiabile o, se sacerdote, destituito dal suo ufficio. In tutti questi casi la *confarreatio* doveva essere ostacolo alla pena, ed una *diffarreatio* divenire necessaria, sia precedente l' esecuzione della pena estrema, sia per accompagnare le cerimonie della destituzione dall' ufficio, salvo ripetere subito dopo quelle della *confarreatio* (78).

(77) Anzi se anche alcuni di cotesti fatti avessero rotto in modo definitivo il matrimonio confarreato non vi sarebbe contrasto con la tesi, che io sostengo. Il matrimonio è indissolubile quando la volontà dei coniugi non può scioglierlo in alcun modo; se finisce per altri motivi, come la morte naturale, o quella civile (*maxima capitis deminutio*) o per la perdita della cittadinanza (*media capitis dominutio*), ciò dipende da elementi essenziali d' altra indole, che sono altrettante condizioni per la possibilità astratta d'un matrimonio romano. L'*adoptio*, l'*adrogatio*, la stessa *mancipatio* del figlio di famiglia potevano, a causa della condizione di mancipio per cui passava, rendere impossibile o almeno offensiva agli Dei la *confarreatio* e richiedere un' apposita cerimonia, salvo ripetere poi quella della *confarreatio*. La *detestatio sacrorum*, destinata a render plebei, doveva invece rendere impossibile il matrimonio confarreato, rimasto sempre patrizio; di qui l' opportunità della *diffarreatio* e anche il definitivo scioglimento del matrimonio senza che perciò si possa parlare di divorzio; era la semplice conseguenza della mancanza d' un elemento giuridico-sacrale essenziale a quel solenne rapporto giuridico, come senza dubbio doveva rompere la *confarreatio* la *maxima capitis deminutio*, vera morte civile ecc.

(78) Che la *diffarreatio* potesse essere usata prima dell' esecuzione dell' estrema pena aveva già sostenuto il **Marquardt,** *Privatleben*, I, p. 67-68. Ma cotesta

L' iscrizione, che ricorda ne' municipii un *sacerdos confarreationum et diffarreationum* non è, dopo ciò, di serio ostacolo, poichè appartiene ad un tempo posteriore a Domiziano. Oramai l' esempio era dato; ogni dì più s' introducevano innovazioni per distruggere parte a parte un istituto, che costituiva uno strano anacronismo, che non era più compreso dalla coscienza pubblica, che anzi era temuto ed evitato per il suo rigore. Formalmente soltanto qualche volta si compiva per lasciare aperta la via al flaminato, sia a sè stessi, sia ai propri figli. Si sa, per la concorde narrazione di Gaio (69) e di Tacito, che persino l' effetto fon-

plebe che lo fecero condurre in carcere: Ἧττον δ' ἄν τις τοῦτο θαυμάσειε προσιστορήσας, ὅτι καὶ, τῶν τιμητῶν θατέρου τελευτήσαντος, ἔδει καὶ τὸν ἕτερον πεπαῦσθαι τῆς ἀρχῆς · ἀποθανόντος δὲ τιμητοῦ **Λιβίου Δρούσου**, **Σκαῦρος Αἰμίλιος** συνάρχων οὐκ ἐβούλετο τὴν ἀρχὴν ἀπείπασθαι, μέχρι οὗ τῶν δημάρχων τινὲς αὐτὸν ἐκέλευον εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπάγεσθαι. — Parafraso in poche parole tutto il discorso di **Plutarco:** *I parte.* Il flamine esciva dall' ufficio morta la moglie forse perchè la condizione del vedovo è disgraziata sovra ogni altra, o perchè la flaminica doveva assisterlo, o perchè prendere una seconda moglie non era nè facile nè lodevole. — *II^a^ parte.* Si ricordi inoltre che nell' alta antichità, non si poteva far divorzio; anzi non si poteva nemmeno a' tempi nostri nel matrimonio originario (quello appunto del flamine, nel confarreato); lo permise soltanto Domiziano, ma, tanta era la gravità dell' innovazione, con cerimonie spaventevoli ed inusate. — *III^a^ parte.* Del resto che il flaminato cessi, morta al flamine la moglie, non deve far meraviglia; anche morto un censore, l' altro deve abdicare, e se Emilio Scauro tentennò, morto il suo collega Livio Druso, i tribuni, arrestandolo, ve lo costrinsero. — Concludo che la frazione del noto passo, che si riferisce al mio argomento, è una digressione sui matrimoni confarreati in genere e non su quelli de' flamini soltanto.

(69) **Gai.,** I, 136, fu letto così dallo **Studemund,** dopo due linee e mezzo indecifrabili: « ... Maximi et Tuberonis cautum est, ut haec quod ad sacra tantum videa-
» tur in manu esse, quod vero ad ceteras causas proinde habeatur, atque si in
» manum non convenisset ». Il **Krüger** propose (*Collectio librorum iuris anteiustiniani*, I, p. 33, v. 19-21 nota) di supplire i due versi e mezzo precedenti, che mancano, così, ma in via dubitativa: « Haec fere ad sensum, non ad ductus suppleri posse censet Krüger: « *Praeterea mulieres quae in manum conveniunt, in patria*
» *potestate esse desinunt. Sed in confarreatis nuptiis de flaminica Diali* (de hac
» cogitavit iam Goeschen) *senatusconsulto ex relatione Maximi* » ecc. Certo l' aggiunta del **Krüger,** sulle tracce del **Göschen,** è ingegnosa e verosimile. Mi si permetta tuttavia, quantunque ben sappia come sia malsicuro il terreno delle ipotesi, di dubitare che il senatoconsulto di Trebazio e di Massimo si riferisse al matrimonio confarreato della flaminica; io credo che riguardasse piuttosto il matrimonio con-

damentale della *confarreatio,* vale a dire la *manus*, era caduto in disuso, tantochè la *flaminica* soltanto rispetto alle cose sacre si considerava in *manus* del marito, ma non al di fuori di esse, insomma in complesso si trovava omai nella condizione della moglie sposata col matrimonio libero (70).

farreato in genere. Infatti **Tacito** ci racconta nel noto passo, che trascrivo nella seguente nota, che tale innovazione per la flaminica fu introdotta regnando Tiberio; è inverisimile che fosse considerata novità e fosse soggetto d'una legge una disposizione, che sarebbe già stata introdotta un secolo prima. D'altro lato non era necessario provvedere alla conservazione dei matrimoni confarreati soltanto per trarne i flamini Diali, ma perchè lo fossero stati i genitori loro, se ne potessero nominare gli altri flamini maggiori ed i *reges sacrorum*, insomma ne era necessario, per dir così, un numeroso vivaio. Io quindi credo piuttosto che il senatoconsulto fatto su proposta di Paolo Fabio Massimo e di Q. Elio Tuberone, che furono consoli nell'11 av. Cr. (743 di R.), si riferisse a tutti i matrimoni confarreati, eccetto quelli dei sacerdoti, *flamines* e *rex*, che si consideravano più rigorosi e conservavano puro l'aspetto del vetusto istituto. Un secolo dopo, rilassati sempre più i costumi, venuta meno quasi del tutto la riverenza all'antico istituto, moltiplicati senza fine i flamini col culto degli imperatori a Roma e nei municipi e nelle provincie e in ogni dove, si saltò l'ultima barriera e anche per essi la *manus* si ridusse un'ombra. Tornando a **Gaio** non è ostacolo che vi si parli di *sacra*, poichè la comunanza dei *sacra* fra i coniugi aveva luogo in ogni matrimonio confarreato, costitutivo d'un vero culto domestico; non contrasta neppure che la *coemptio* lasciasse ancora in vigore l'antica *manus*, prima perchè non importava allo Stato che le *coemptiones* fossero frequenti, poi perchè la *coemptio* si poteva distruggere con una sola *mancipatio* e si poteva stabilirlo in precedenza, infine perchè le *coemptiones* oramai avvenivano solamente *fiduciae causa*. In conclusione io son d'avviso che le parole mancanti dovessero piuttosto essere le seguenti: *Praeterea mulieres, quae in manum conueniunt in patris potestate esse desinunt, sed in confarreatis nuptiis senatoconsulto Maximi et Tuberonis* ecc.

(70) Ecco il passo di **Tacito**, *Ann.*, IV, 16: « Sub idem tempus de » flamine Diali in locum Servii Maluginensis defuncti legendo, simul roganda » nova lege disseruit Caesar. Nam patricios confarreatis parentibus genitos tres » simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, » eam copiam, omissa cofarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta: (plu» resque eius rei causas adferebat, potissimam penes incuriam virorum femina» rumque; accedere ipsius caerimoniae difficultates, quae consulto vitarentur) et » quod exiret e iure patrio qui id flamonium apisceretur quaeque in manum » flaminis conveniret. Ita medendum senatus decreto aut lege, sicut Augustus » quaedam ex horrida illa antiquitate ad praesentem usum flexisset. Igitur tra» ctatis religionibus placitum instituto flaminum nihil demutari: sed lata lex, qua » flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promiscuo feminarum

Data una così profonda trasformazione della *confarreatio*, divenuta omai, siam per dire, vuota di contenuto, ridotta ad una semplice cerimonia, non è da meravigliare che si creassero anche appositi *sacerdotes confarreationum et diffarreationum*, (fosse la *diffarreatio* destinata a qualsivoglia scopo, vale a dire sia a sciogliere le parvenze rituali della *confarreatio*, sia a compiere il divorzio del matrimonio altrimenti contratto) affinchè eseguissero quei riti divenuti semplici formalità e moltiplicati per il gran numero dei flamini sia sparsi nei municipi, i quali erano in tutto imitazioni di Roma, sia addetti al culto dell' imperatore, che non avranno certo voluto essere da meno del Diale (71).

Non resta che il passo di Festo, che in realtà è il più difficile, anzi il solo molto grave. Ma se sono riuscito ad esporre chiaramente il senso delle altre fonti, che a me sembrano esplicite ed unanimi, non si vorrà senza dubbio, a meno di rinunciare alle più sicure regole della critica, preferire questa sola e mal certa.

Festo ci dice soltanto che la diffarreazione era un sacrificio, per il quale si separavano il marito e la moglie. Ogni contrasto sarebbe tolto se questa notizia si riferisse ai tempi posteriori a Domiziano. Nè, credo, sarebbe assurdo il pensarlo, perchè Sesto Pompeo Festo

» iure ageret: et filius Maluginensis patri suffectus. Utque glisceret dignatio sacer-
» dotum atque ipsi promptior animus foret ad capessendas caerimonias, decretum
» Corneliae virgini, quae in locum Scantiae capiebatur, sestertium viciens, et
» quotiens Augusta teatrum introisset, ut sedes inter Vestalium consideret. »
Fino a Tiberio nulla s' era fatto che distruggesse le norme fondamentali del flaminato; ciò conferma l' ipotesi esposta nella nota precedente, che il senatoconsulto dell' 11 av. Cr. (743 di R.) si riferisse alla *confarreatio* in genere; s'era, è vero, sino dal 200 av. Cr. (554 di R.) permesso che il flamine rivestisse l' edilità curule, mentre per lo innanzi nessun ufficio civile gli era consentito, e fino dal 183 av. Cr. (571 di R.) che potesse essere pretore, ma nulla s' era tentato contro la sua indole sacrale; ora invece si colpì anch' essa distruggendone la *manus*, e, quando Domiziano permise il divorzio, *confarreatio* e *flamen* divennero del tutto ombre degli antichi istituti, o meglio ci furono i nomi, ma furon distrutti per sempre i due vetusti istituti. Lo storico che guarda le cose, più che le parole, può considerarli omai del tutto scomparsi.

(71) I flamini dopo Domiziano e in Roma e nelle provincie e nei municipi si trasformarono talmente, che non è per noi il caso di riferircisi mai. Rimandiamo del tutto per essi: **Jullian,** l. c. II, 2, p. 1170 sgg.; **Marquardt,** l. c., I, p. 173, sgg.; **Guiraud,** *Les assemblées dans l' ancienne Rome*, Parigi 1887.

visse verso la metà del II secolo di Cristo (72); ma siccome si limitò, almeno secondo quanto afferma egli medesimo, a riprodurre, al solo scopo di diminuirne l'ampiezza, il vocabolario di Verrio Flacco (73), e questi visse a' tempi d'Augusto, si dovrebbe far risalire almeno fino ad essi l'esistenza della *diffarreatio* (74).

Tuttavia si può opporre che Festo, come risulta dalla molta parte del suo estratto, giunta fino a noi, si allontanò molto dal suo autore, e che i passi, come quello, che qui ci occupa, conservatici da Paolo Diacono, sono alterati e corrotti così, da essere spesso irriconoscibili e da non poter fare nessun serio giudizio sul loro contenuto (75).

In ogni modo, accettando pure il passo come sicuro e riferendolo ai tempi d'Augusto o alquanto anteriori, devesi osservare che esso non contiene alcun indubitato accenno nè alla volontarietà, che è elemento essenziale del divorzio, nè alla forma confarreata di matrimonio nè al matrimonio piuttosto che alle forme sacrali o civili o semplicemente tradizionali, che lo accompagnavano. Perchè non avrebbe potuto essere una forma simbolica di divorziare usata nel matrimonio libero? v'è un solo ostacolo a questo modo di vedere, vale a dire l'uniformità della parola, con-

(72) **Teuffel,** *Geschichte der römischen Literatur,* 5.ª ed. dello **Schwabe,** Lipsia, 1891, §. 261, 5.

(73) Lo dice alla parola *poriciam*, ed. **Müller,** p. 218. Egli del resto afferma soltanto che, per lo più, si limita a riprodurre Verrio Flacco, e, ove dissenta, lo avverte. Potrebbe dunque darsi benissimo che la parola *diffarreatio* o fosse aggiunta o meglio dilucidata da lui; ma a noi non è pervenuta come diremo fra poco, che nell'estratto di Paolo Diacono; quindi ogni sicuro giudizio è impossibile.

(74) Verrio Flacco fiorì sotto Augusto e morì vecchio sotto Tiberio: **Teuffel,** l. c., §. 261, 1 pag. 565. In ogni modo quindi la *diffarreatio* non costituisce alcun ostacolo sino ai tempi d'Augusto.

(75) L'epitomatore Paolo fu (non è possibile dubitarne, nonostante le sagaci osservazioni del **Bethmann** nell'*Arch.* del Pertz, X, p. 320 sgg.) **Paolo Diacono,** vissuto lungamente nel sec. VIII; nonostante la sua coltura, non comune relativamente ai tempi, ognuno converrà che le sue asserzioni si debbono accettare almeno col benefizio dell'inventario. Una parte di **Festo** è giunta a noi nel noto manoscritto Farnesino ed è stampata in tutte le edizioni a fianco del sunto di **Paolo;** chi ha gettato lo sguardo sull'una e sull'altra sa quali e quante alterazioni e mutilazioni, così profonde spesso da non riconoscerlo, questi vi fece. In complesso per il critico le voci, note per l'epitome di **Paolo,** hanno poco valore se sono sole, vale a dire se non ne esistono altre sullo stesso argomento, quasi nessuno se contrastano ad altre fonti meno incerte.

dei flamini. Il guaio maggiore si è sempre che bisogna respingere il passo di Dionigi, come erroneo, cosa non permessa senza gravi motivi ad una critica severa (85). Non sono favorevoli a questa idea nemmeno le fonti che dicono indissolubile il matrimonio del flamine, perchè cotesta affermazione sola non trae seco di necessità la conseguenza, che dovesse esser dissolubile ogni altro matrimonio confarreato (86).

Non soltanto doveva vivere il flamine in matrimonio confarreato, ma doveva esserne nato egli stesso; niuna diversità è ricordata a proposito di cotali due matrimoni e le ragioni sacrali che li rendevano necessari erano naturalmente identiche. Le cerimonie che si usavano per il flamine erano identiche a quelle d'ogni matrimonio confarreato; e poichè il flamine poteva, anzi, secondo me, doveva (87) esser coniugato prima di rivestire il sacerdozio, ne discende che la indissolubilità proveniva direttamente dalla *confarreatio* e non da un fatto, che era posteriore.

Infine non è mancato chi è ricorso a distinguere tempi da tempi; molto in antico, si è detto, senza che si possa precisar bene quando, il matrimonio confarreato era indissolubile, ma poi il principio generale romano dell'ammissibilità del divorzio si estese anche ad esso e, certo, almeno dal V° secolo di Roma dell'indissolubilità antica si perse perfino il ricordo (88).

(85) Anche questa è una modalità della medesima idea; **Dionigi,** dicono gli uni, parla del flamine, o almeno, aggiungono altri, aveva dinnanzi agli occhi il matrimonio del flamine, o, in ogni modo, concludono altri ancora, checchè sia del passo dell'Alicarnassense, non s'ha memoria d'altro matrimonio indissolubile, che di quello dei flamini. Tutti debbono insomma rinunciare al testo che, nella ricerca che mi occupa, è fondamentale; nè una critica prudente mi pare che possa permettersi tanto.

(86) Vedi sopra nota 40.

(87) Vedi sopra nota 53.

(88) In via subordinata parrebbe non alieno dall'ammettere questa interpretazione il **Brini**, il quale anzi, sembra che non lo creda del tutto inverosimile nemmeno per le altre due forme di matrimonio *cum manu*, ipotesi questa seconda che io credo si debba escludere del tutto, poiché davvero è contraria allo spirito dell'antichità ogni idea d'indissolubilità matrimoniale che non abbia un motivo sacrale. Inoltre è di questo modo di vedere il **Karlowa**, l. c. II, p. 186, il quale molto ragionevolmente crede esso pure, che la *diffarreatio* fosse un'invenzione relativamente recente dei sacerdoti.

A me pare smentita dalle fonti anche questa opinione; quando Domiziano permise il divorzio nel matrimonio sacro, lo fece perchè da un pezzo esso, nella sua essenza religiosa e morale, era scomparso; non v'era più che un vuoto rito, richiesto ancora, come eco d'una lontana nota, di cui non si conosce più il valore, come suono d'una parola omai di significato sconosciuto, per le formalità del sacerdozio.

La *confarreatio* subì le vicende stesse della *manus*. Quando sorse l'impero, questo secondo antico istituto era ormai caduto in disuso; pure per il flamine rimaneva necessario, per la solita ragione della formalità tradizionale; orbene una legge de' tempi di Tiberio, estendendo anche ai flamini le disposizioni d'un senato-consulto più antico, trasformò del tutto la *manus*, o meglio la distrusse col limitarla, almeno nei matrimoni confarreati, alle cose sacre, al rito, togliendole ogni ulteriore efficacia ed ogni altro significato giuridico.

Nessuno, per quanto io so, vorrà considerare questa *manus* così ristretta come una modalità del severo vetusto istituto; questo era omai morto nei costumi e una sola parvenza se ne lasciò in vita per soddisfare a una formalità rituale; dicasi lo stesso della *confarreatio*, quando Domiziano le estese il divorzio; essa non era più l'antico matrimonio, ma una semplice cerimonia rimasta in vita per obbedienza alle esigenze sacrali.

Infine il Brini sostiene, ed è il più vicino all'opinione mia, che nel passo di Dionigi si parli prima del matrimonio confarreato, poi di quello libero o *sine manu*, e che la indissolubilità del primo non è che relativa alla dissolubilità del secondo, vale a dire che mentre per questo il divorzio era libero, per quello era così raro che poteva al confronto dirsi inammissibile. Ma, per quanto anche tal proposta sia molto ingegnosa, pure si riduce a far dire a Dionigi indissolubile ciò che è dissolubile ed a permettere agli storici di dire il contrario di quello che è, quando quello che è, è raro rispetto ad altri affini istituti; ora un simile metodo d'interpretazione non si può approvare o almeno è prudente non ricorrervi, se non in casi estremi, di cui nella presente ricerca non c'è alcun bisogno. Ora nel noto passo non s'incontra una parola che accenni a dubbiezza o a possibilità d'eccezione; anche quando parla del diritto di punizione Dionigi dice che può spingersi sino alla morte, ma non che possa dar luogo a divorzio (89).

(89) L. c., II, p. 101 sgg. A dir vero a me sembra, fra tutte le proposte fatte nella sua bella opera, la meno accettabile; è anche esposta, per quella

VI.

A me sembra che dal matrimonio confarreato del flamine Diale si possa argomentare in senso del tutto diverso. La indissolubilità sua, della quale non è lecito dubitare, è prova che dovevano

modesta peritanza che la domina tutta ed è senza dubbio alto pregio e segno della coscienza della difficoltà delle storiche ricerche, in modo che mal se ne afferrano i limiti, i contorni precisi. Secondo il **Brini, Dionigi** dice indissolubili (ma, veramente allo scopo di voler che son dissolubili!) i soli matrimoni confarreati o tutti quelli *cum manu?* pare disposto ad accettare l'uno e l'altro senso, il che a me sembra d' una gravità estrema, poichè se v' è dubbio ad ammettere l' indissolubilità dei matrimoni confarreati, tutto induce a ritenere dissolubilissimi i matrimoni *cum coemptione* e per effetto dell' *usus*. E d' altro lato in ogni matrimonio *cum manu* il divorzio era possibile soltanto al marito, quindi tanto varrebbe dirli e sempre indissolubili tutti, mentre **Dionigi** parla soltanto di nozze sacre, fatte col farro e vuole in modo evidente stabilire una diversità fra esse e tutte le altre. Lo storico non sogna neppure, quando parla d' indissolubilità del matrimonio confarreato, di negare il divorzio da parte della donna; sarebbe stato superfluo, tanto era cosa naturale e sicura, tanto assurdo pensare il contrario; nega col verbo greco tecnico che possa farlo l'uomo, nega appunto che potesse ripudiare la donna. E poi si cadrebbe nella solita diversità fra i matrimoni de' flamini e gli altri confarreati, che il **Brini** medesimo non ammette; di quelli infatti si sa che solo la morte poteva scioglierli e, d' altro lato, i motivi che secondo **Dionigi** autorizzavano il marito a punire la moglie, lo avrebbero autorizzato anche se flamine. Infine è certo che **Dionigi** avrebbe avuto un pensiero e ne avrebbe esposto un altro, come il **Brini** stesso ammette e con la consueta sagacia tenta di dimostrare ricostruendo la mente dello storico; ma è cosa esegeticamente molto grave sostituire la *mens* al senso delle parole, che sono l' unico segno sensibile della *mens* dello scrittore. Nè val più dire che, essendo la moglie confarreata *loco filiae*, poteva essere scacciata come le figlie tutte, perchè appunto si ricerca, se, in via eccezionale, la condizione sua era diversa da quella delle altre figlie; e poi le *uxores in manu* sono è vero *loco filiarum* da vari punti di vista, ma non può certo sostenersi che in tutto fossero eguali; anche le *virgines Vestales* erano *loco filiarum* del *pontifex maximus*, ma chi negherebbe profonde diversità fra i rapporti loro e quelli fra i *patres familias* e le loro figlie in genere? Il **Fulci**, il quale, l. c., p. 241-243, accetta del tutto la proposta del **Brini**, la riassume, com' egli afferma in una formula strettamente giuridica, dicendo che i matrimoni *cum manu* (o, se si vuole, anche a lui sembrando diversità trascurabile, confarreati) sono *indivorziabili*, ma *dissolubili*. Ora io non comprendo, romanamente, anzi giuridicamente parlando, questa forma intermedia; come concepire una *dissolubilità* che rompe il matri-

essere indissolubili del pari tutti gli altri matrimoni confarreati, poichè esso restò l'imagine sempre più isolata della originaria famiglia romana.

Come infatti ce la descrivono i ricordi più antichi, che gli scrittori de' tempi d'Augusto, storici, filosofi, poeti e moralisti rimpiangono perduta? Unione indissolubile dei coniugi, fondata sul vincolo comune dello stesso culto e delle medesime credenze; la pace e l'accordo, che dominavano entro le domestiche pareti, erano cemento d'eguali diritti, se non rispetto all' *ius*, certo rispetto al *fas*; d'altra parte rigorosi erano i doveri; e, se alcuno li avesse obliati, avrebbe provocato l'ira degli Dei, stati testimoni del matrimonio, i quali avevano anzi prestato con auspici favorevoli il loro consenso, e cotesta giusta e terribile via avrebbe portato seco le più spaventevoli conseguenze; la moglie, la matrona romana, doveva essere, come dice con sì splendida semplicità l'elogio arcaico, *casta, pudica, univira, unicuba; sancta* dicevano gli antichi alla matrona, *castus* al padre di famiglia; queste parole rimasero usate per il flamine e la flaminica, ma valevano per tutti i coniugi in antico; l'originaria famiglia era pura e pia; le vesti semplici e filate di lana della matrona dovevano esserne il severo adornamento; essa non doveva uscire che velata, niuno, eccetto lo sposo, doveva vederla; non doveva amare che lui nè questi avere altri affetti eccetto il suo, l'una era data all' altro *perpetua lege* (90).

Ogni padre di famiglia, stretto da vincolo sacrale confarreato, era in antico rappresentante del nume, sacerdote suo nella casa,

monio che non sia *divorziabilità*? Il marito scaccia la moglie, conclude un secondo matrimonio: quel primo non fu un *divorzio*, ma una *dissoluzione!* non voglio tediare più oltre il lettore, massime dovendo confessare che per me, e sarà certo effetto dell' umiltà del mio ingegno, si cade nell' incomprensibile. **Dionigi,** ho già espressa più volte la mia opinione fondamentale, parla in realtà del matrimonio confarreato nella prima parte e d'ogni altra forma di matrimonio sul finire del frammento, ma per indicare soltanto che l'esempio di quel primo corrispondeva talmente ai prischi incorrotti costumi ed era modello sì puro di felicità domestica che per cinque secoli nessun divorzio aveva avuto luogo e quello di Carvilio parve, nonostante la causa, un atto indegno.

(90) **Ovid.** *Fast.*, VI. v. 229-232 dice della flaminica con allusione aperta all' antica famiglia:

Non mihi detonso crines depectere buxo,
    Non ungues ferro subsecuisse licet:
Non tetigisse virum, quamvis Iovis ille sacerdos,
    Quamvis perpetua sit mihi lege datus.

centro di quel periodo primitivo sacerdotale poetico, che ebbe tanta importanza nell' alta antichità ariana. Anzi forse in origine non vi fu altro padre di famiglia, che quello confarreato, ed ogni padre di famiglia era flamine e poeta del popolo! Quando i matrimoni confarreati si moltiplicarono e le famiglie si unirono a formare società politiche più estese, il capo d'una di esse fu eletto ad essere il flamine della società, ma i caratteri del matrimonio rimasero senza dubbio eguali in tutti, o, per dir meglio, quello prescelto non aveva carattere o diritto alcuno che non avessero gli altri tutti.

Allorchè a Roma s' affievolì il culto degli Dei e scomparve la religione del focolare domestico, l'antica forma sacra del matrimonio decadde, quasi un mistico ricordo di bei tempi perduti; si fece a meno, perchè divenuto troppo grave giogo, di dedicare tutta la vita al nume della famiglia, e la cerimonia, che era stata prima unica base e che era divenuta poi formalità meno comune delle famiglie, si raccolse sovratutto nella unione religiosa intima che rimaneva, vale a dire in quella del flamine Diale (91).

V' è dunque una corrispondenza completa fra la condizione della coppia religiosa e quella della prisca famiglia (92); correndo

(91) Plinio il vecchio *Hist. nat.* XVIII, 3, 10 dice ancora a' suoi tempi « . . . . quin et in sacris nihil religiosius confarreationis vinculo erat, novaeque » nuptae farreum praeferebant ». Persino la celebre definizione di Modestino *l.* 1 D. *de ritu nupt.* XXIII 2 « Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et con» sortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio » non è probabilmente che un tradizionale ricordo dell'antico matrimonio confarreato romano; la medesima tradizione spingeva Gordiano nel 242 (*l.* 4 C. *de cr. exp. her.* IX, 32) a negare l'*actio expilatae hereditatis* contro la moglie *quae socia rei humanae et divinae domus suscipitur* ». Infatti ne' in Modestino ne' in Gordiano si può credere che influissero le idee cristiane, ed i matrimoni liberi, cui dovevano a' loro tempi riferirsi, difficilmente avrebbero suggerito basati come erano sul solo consenso, una affermazione di così intima comunanza civile e religiosa.

(92) Non soltanto la vita coniugale del flamine era quella dell' antico padre di famiglia, ma erano eguali anche il suo ministero religioso e persino le vesti e le insegne. Egli, dice bene l'**Jullian**, l. c., p. 1167, era vestito come un contemporaneo di Numa. Mentre l' esempio greco modificava a poco a poco le abitudini e in modo particolare l' abbigliamento dei semplici cittadini, rimanevano immutabili quelli del flamine; la religione non permise novità di sorta neppure in ciò, ma conservò la tradizione in tutto il suo rigore. Quando **Virgilio** ci rappresenta Enea vestito del doppio manto di porpora dei flamini romani (*Aen.*, IV, 263) non fa che dargli l' abito de' tempi eroici, che si perpetuava nel flaminato.

il tempo, l'antica famiglia divenne un ricordo sempre più impreciso e confuso, onde l'eguaglianza loro sfuggì persino agli studiosi della originaria storia di Roma.

Ne discende una riprova dell'opinione, che ho avuta sempre, relativamente alla successione delle forme del matrimonio romano.

In origine ve ne era una sola, la *confarreatio*, cui presenziavano, per mezzo dei loro sacerdoti, gli Dei, e che a loro dedicava tutta la vita degli sposi. Era quasi una *devotio* di tutta l'esistenza, della comunanza della vita, dei rapporti domestici, dei figli, del patrimonio medesimo; la famiglia era per tal modo ad un tempo culto del Dio, i genitori ne erano i sacerdoti, il focolare l'ara (93).

Dovette passare molto tempo prima che altra forma di matrimonio si aggiungesse a questa: l'animo rude di quei primi abitatori non poteva piegarsi ad una vita regolare e monogamica, se non per olocausto agli Dei, ai quali si consacrava per fervore sacrale la esistenza medesima. E, quando ciò avveniva, l'unione doveva essere immutabile, poichè essa non era più che una forma di culto, quasi una rinuncia alla propria indipendenza per votarsi al servizio delle divinità.

Purtroppo le vicende dei costumi romani furono causa che non soltanto il concetto dell'antica famiglia sacra scomparisse, ma che verso la fine della repubblica neppure nella famiglia dei flamini fosse ben compreso, e nella sua forma e nelle sue conseguenze fosse temuto. Si mantennero quindi le cerimonie, vuota ombra d'una profonda convinzione scomparsa, ma se ne distrussero gli effetti, sia il potere severo ed assoluto del marito, altra volta giudice supremo e sacerdote, sia l'indissolubilità, sebbene con maggior riguardo e, tanto pareva enorme e irreligiosa novità, tanto contrastava alla promessa di dedicare la vita agli Dei, con cerimonie lugubri, paurose e solenni.

Il matrimonio confarreato precedette senza dubbio la fondazione di Roma; quando questa sorse o poco dopo, a suo fianco se ne sviluppò uno civile, quello con la *coemptio*, o compra della donna, che, in aperto contrasto con quello sacro, ammetteva il divorzio da parte del marito. Il potere, che ne nasceva, era grande,

(93) Vedi i bei capitoli del **Fustel de Coulanges,** *La cité antique*, 9.ª ed., Parigi, Hachette, 1881 p. 31 sgg., ov'è fatto largo uso degli studi comparati sulla storia delle religioni e della famiglia presso tutti i popoli antichi.

come quello che corrispondeva all'idea della conquista, del dominio, rappresentati dalle ferree forme della *mancipatio*, (vera vendita in origine, solo trasferimento di proprietà di poi), ma aveva un carattere tutto suo proprio, mancava della veste sacrale caratteristica della *confarreatio*, ed era più energico e meno nobile, se è lecita la parola, del matrimonio, che si concludeva con essa (94).

Mi pare contrastante alle indagini storiche del primitivo diritto romano considerare, come universalmente si fa, identici i matrimoni sorti con la *confarreatio*, con la *coemptio* e con l'*usus*. Tutti e tre davano vita alla *manus*, cioè ad una forma energica di potestà del marito sulla moglie, ma essa non era tutto il rapporto matrimoniale; anzi non credo neppure che in origine si adoprasse cotesta parola per il matrimonio confarreato, ma che piuttosto gli fosse estesa, dopochè sorse e si sviluppò il matrimonio per *coemptionem* (95).

A fianco ai coniugi legati dalla *confarreatio* o dalla *coemptio* esistevano unioni pienamente libere, non riconosciute in alcun modo dalla legge. Esse erano senza dubbio le più numerose; e siccome per un lungo periodo non erano permesse a coloro che non vivevano sotto la protezione del nume della città le confarrea-

(94) Di quest'altra forma del matrimonio romano non voglio occuparmi qui; certo anche intorno ad essa e alla precedenza d'un de' due, d'esso cioè o del confarreato, le opinioni ed i dubbi sono infiniti. Io, come in via incidentale avevo già detto nella 1ª ed. della mia *Storia del diritto romano*, Padova, Sacchetto, 1886, II, §. 367 n. 5 p. 615, credo che questi due precedessero i matrimoni liberi, sicchè vi sia un primo periodo nel quale non v'erano che matrimoni *cum manu*.

(95) Ciò si può giustificare con le fonti, che la riguardano, e anche con quelle che abbiamo riferite; tutte le antiche o almeno le più antiche non parlano di *manus* quando ricordano la confarreazione; dipende probabilmente dal concetto sacrale che poneva i coniugi in una posizione d'eguaglianza, che non rispondeva al ferreo concetto della *manus*. Forse anche l'asserzione di **Boezio**, *ad Cic. Top.* II, 3, 14, che non si dicevano *matresfamilias* se non le mogli sposate con la *coemptio* (Quae autem in manum per coemptionem convenerant, eae matres familias vocabantur, quae vero usu vel farreo minime) è forse un fatto parallelo all'altro; la moglie confarreata era qualcosa più che *materfamilias*, era la sacerdotessa della casa; tuttavia per estensione o nell'uso quel nome in pratica, checchè **Boezio** ne dica, le fu dato certo.

te (96), nè quelle per *coemptionem* a coloro che non godevano dell'*ius civile*, ne conseguì che per molto tempo ad una classe della cittadinanza non furono possibili se non unioni indipendenti dalle leggi. Queste unioni libere, indipendenti da ogni formalità legale, a grado a grado, di pari passo con la civiltà, e per l'esempio dei matrimoni *cum manu* acquistarono stabilità; sorsero anzi a dignità di matrimonio quando lo Stato le riconobbe; così sorse dopo quello *per coemptionem*, il matrimonio libero, nel quale, naturalmente, il divorzio non era permesso soltanto al marito, ma anche alla moglie; tuttavia fu esso pure un gran passo nella via della moralità, perchè ebbe riconoscimento di matrimonio, mentre in precedenza non era che unione sessuale, ed il divorzio fu alla sua volta un progresso, perchè sostituito al volontario abbandono.

Ma l'idea della preponderanza del marito nella famiglia, così spiccata nei popoli originari nel grado di svolgimento, in cui Roma si trovava, nei quali prevaleva un ordinamento domestico monarchico assoluto, fece ben presto estendere al potere maritale l'idea dell'acquisto per mezzo dell'esercizio delle condizioni di fatto, che ne costituiscono gli elementi, onde si concepì e si ammise una vera usucapione della *potestas maritalis* o della *manus*.

Il divorzio, compatibile con i matrimoni *cum coemptione* e con quelli sorti con l'*usus*, non fu mai frequente in essi, poichè non soltanto non era possibile che dal lato del marito, sia per opera sua, sia per opera del *pater familias* da cui dipendeva, ma la sua *potestas* aveva tale energia e così grandi vantaggi che è ben difficile imaginare il caso che alcuno volesse disfarsene.

Invece il divorzio era una conseguenza necessaria del matrimonio libero; niun ostacolo giuridico vi si opponeva tanto da parte

(96) La *confarreatio* rimase sempre patrizia; la *coemptio*, permessa anche ai plebei, fu provocata non soltanto dal concetto romano della forza e della conquista, ma anche dalla necessità d'una forma permessa a tutti i cittadini, appartenessero o no alle genti patrizie. Appunto perchè la *confarreatio* rimase sempre patrizia, Cesare ripudiò Cossuzia che era plebea: « **Suet.**, *Iul.*, » 1: (Caesar) sequentibus consulibus flamen Dialis destinatus, dimissa Cossutia, quae » familia equestri, sed admodum dives praetextato desponsata fuerat, Corneliam, » Cinnae filiam, duxit uxorem ». In antico probabilmente il flamine non doveva avere avuta moglie precedente; ma a' tempi di Cesare tutte le norme vetuste erano rilassate.

del marito che da quella della moglie. Non potevano esserne freno che i costumi; sappiamo infatti che esso ne fu specchio fedele; raro, anzi sconosciuto, nei primi cinque secoli di Roma, divenne sempre più frequente nei tre che susseguirono, frequente così da minar quasi la base e l'essenza della famiglia; anzi, non intendendosi nemmeno più il matrimonio senza il più ampio diritto di divorziare, fu parallela allo spaventevole abuso del divorzio la decadenza dei matrimoni *cum manu*, nei quali il divorzio era meno agevole e, sovrattutto, del confarreato, in cui, per l'indole sacrale, era impossibile (97).

VII.

Il modo mio di vedere, esposto fin qui, sul matrimonio confarreato e sulle vicende delle altre tre forme, che usarono i romani, ha la sua conferma nel somigliante svolgimento dell'istituto presso le antiche stirpi ariane, come si usa chiamarle, dalle quali discesero tanto le genti greco-italiche, quanto le germaniche.

Anche in esse la prima forma di matrimonio, che rappresenta il primo albore della civiltà, e prepara la via alla salda e diffusa costituzione dell' istituto, è sacrale, è l' unione d' un uomo e d' una donna, che votano sè stessi al culto d'un Dio, che si stringono in un rapporto indissolubile, come quello che avvicenda e regola in perpetuo il sole e la luna nei loro combinati movimenti (98); di qui il *rex* e la *regina*, il *flamen* e la *flaminica*, la famiglia sacerdotessa del nume, rappresentante del popolo intiero nel domandarne l'aiuto e nello scongiurarne il corruccio.

Questo il più antico modello della famiglia che con l'esempio e con l'aureola della religione, recise sin dalla base le barbarie e fece trionfare l' unione monogamica. L' efficacia sua fu sì grande da rivestire nelle fantasie di que' popoli cosi rozzi, eppure così facili alle idealità, d' un carattere quasi ultra umano, la unione sacra, e di gettare un'ombra sulle seconde nozze, che non si cancellò mai nell' antichità classica, di ritenerle meno dignitose, persino d'escluderle in quel tipo sacro di matrimonio, in

(97) È quindi naturale che la giurisprudenza classica non si occupasse quasi più che dei matrimoni liberi e che nelle compilazioni Giustinianee fosse tolto via ogni ricordo, nel modo più rigoroso, delle tre antiche forme *cum manu*.

(98) Veggasi tutto il capitolo *Familie und Sittlichkeit* dello **Zimmer**, *Altindisches Leben*, Berlino, 1879, p. 305 sgg.

cui i coniugi non dovevauo essere nè essere stati se non l' uno dell' altro.

Ma, fuori del caso religioso, le forme di matrimonio non potevano rivestire altro aspetto che, o quello della conquista, su cui si fondava il diritto civile, o quello della libera convivenza, senza alcun riconoscimento popolare o giuridico prima, riconosciuto poi come fatto dalla legge ed inalzato quindi alla dignità di diritto. Nell'un caso il divorzio era necessaria conseguenza del potere del conquistatore, raccolto nelle mani del padre di famiglia, nel secondo era dapprima conseguenza della volontà, che cominciava e terminava la convivenza, dipoi riconoscimento per parte dello stato del fatto negativo, che era corollario del riconoscimento del fatto positivo (99).

In questa seconda e più estesa forma il divorzio seguì presso tutti i popoli ariani del pari le vicende dei costumi e delle religioni. Per questi motivi vediamo il divorzio ora rarissimo senza limite alcuno nella legislazione, ora vietato da questa eccetto per certe cause determinate, ora frequente nonostante limiti rigorosi. Ma tre grandi verità risultano dalla storia di tanti secoli e di tanti popoli, vale a dire in primo luogo che la mancanza del divorzio ha avuto sempre un motivo religioso, in secondo luogo che una famiglia indissolubile, di coniugi senza altre unioni precedenti o susseguenti è stata sempre considerata come un ideale quasi ultraumano di perfezione assoluta, degna degli Dei, in terzo luogo che la frequenza dei divorzi, o, dove non furono ammessi, di disunioni o separazioni di minore efficacia giuridica, fu sempre in ragione inversa della purezza dei costumi.

Presso i romani il matrimonio confarreato rimase simbolo della santità della famiglia (100). La religione, sia col suo impero sulle coscienze, sia con le rigorose forme sacrali, lo mantenne in vita per molti secoli, anche quando era in aperto contrasto con i costumi, sovrattutto nel flaminato esteso al numeroso culto imperiale, in Roma e nei municipi. Ma quando la distanza dai co-

(99) Sulle vicende delle varie forme del matrimonio romano negli antichi tempi si consultino pure l' **Esmein,** *La manus, la paternité, le divorce* nei *Mélanges d'histoire du droit*, Parigi, 1886 p. 3. sgg., e le preziose osservazioni del **Carle,** *Le origini del diritto romano*, Torino, 1888, p. 329 sgg., 522 sgg.

(100) Si veggano anche le osservazioni fatte nella bella opera uscita in questi giorni del **De Marchi,** *Il culto privato di Roma antica,* Milano, 1896, p. 145 sgg.

stumi e dalla coscienza popolare fu così grande da non farne più comprendere il senso nè la ragione o tollerare il rigore, l'istituto decadde e non ne rimase che il nome, segno incompreso d'un' idea morta. In questo ultimo periodo della sua storia non esiste più la *confarreatio* antica e classica, come, nonostante il nome, la *manus*, ristretta alle sacre funzioni, non è più la tradizionale potestà maritale quiritaria.

La *confarreatio*, finchè non fu alterata così da potersi dire distrutta, eccetto nel nome, fu una forma, l'unica nel mondo romano, di matrimonio indissolubile, poichè essa rappresentava l'idea della famiglia, nel più puro suo senso, di coniugi che a quella sola avevano dedicato i loro affetti e la loro vita agli Dei, come lo stato umano più perfetto e solo degno della maestà del nume.

La *confarreatio*, unione perpetua delle cose umane e divine, fu il primo, vale a dire il più antico matrimonio dei popoli, da cui provenne il romano, quello per cui con la forza morale della religione la vita italica si avviò alla civiltà futura; la sua storia dimostra ancora una volta come grande fosse l' intuito del poeta quando pose a segno dell' albore de' tempi civili il matrimonio ed il culto, intimamente collegati alla tutela del diritto, poichè religione, matrimonio e riconoscimento giuridico dei diritti furono coevi al sorgere della civiltà:

Dal dì che nozze, tribunali ed are....


Printed
In
Italy



